

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale 1**
- ★ **Direttiva 98/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi 13**
- ★ **Direttiva 98/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica, per quanto riguarda in particolare le ipoteche, la direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi 26**
- ★ **Direttiva 98/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi e l'articolo 2 e l'allegato II della direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi 29**
- ★ **Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche 37**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DIRETTIVA 98/30/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 22 giugno 1998
relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
 DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 66 e l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato ⁽³⁾,

- (1) considerando che, a norma dell'articolo 7 A del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; che è importante adottare misure per proseguire il completamento del mercato interno;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 7 C del trattato, occorre tener conto di differenze di sviluppo di talune economie, ma che eventuali deroghe debbono avere un carattere temporaneo ed arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune;
- (3) considerando che l'instaurazione di un mercato del gas naturale concorrenziale è un importante elemento del completamento del mercato interno dell'energia;

⁽¹⁾ GU C 65 del 14.3.1992, pag. 14 e GU C 123 del 4.5.1994, pag. 26.

⁽²⁾ GU C 73 del 15.3.1993, pag. 31 e GU C 195 del 18.7.1994, pag. 82.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 17 novembre 1993 (GU C 329 del 6.12.1993, pag. 182), posizione comune del Consiglio (CE) n. 17/98 del 12 febbraio 1998 (GU C 91 del 26.3.1998, pag. 46) e decisione del Parlamento europeo del 30 aprile 1998 (C 152 del 18.5.1998). Decisione del Consiglio dell'11 maggio 1998.

(4) considerando che la direttiva 91/296/CEE del Consiglio, del 31 maggio 1991, concernente il transit di gas naturale sulle grandi reti ⁽⁴⁾ e la direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica ⁽⁵⁾, costituiscono una prima fase del completamento del mercato interno del gas naturale;

(5) considerando che è ora necessario adottare ulteriori provvedimenti per instaurare il mercato interno del gas naturale;

(6) considerando che le disposizioni della presente direttiva non incidono sulla piena applicazione del trattato, in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci nel mercato interno e le regole di concorrenza, né incidono sui poteri conferiti alla Commissione a norma del trattato;

(7) considerando che il mercato interno del gas naturale deve essere instaurato gradualmente, allo scopo di permettere all'industria di adeguarsi in modo flessibile e ordinato al suo nuovo ambiente e per tener conto delle differenti strutture di mercato degli Stati membri;

(8) considerando che l'instaurazione del mercato interno nel settore del gas naturale dovrebbe favorire l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi, ad esempio mediante qualità di gas compatibili;

(9) considerando che per l'organizzazione e il funzionamento del settore del gas naturale dovrebbe essere previsto un certo numero di norme comuni; che, secondo il principio di sussidiarietà, tali norme costituiscono soltanto un quadro di principi generali le cui modalità di applicazione dovrebbero essere lasciate agli Stati membri, consentendo così

⁽⁴⁾ GU L 147 del 12.6.1991, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/49/CE (GU L 233 del 30.9.1995, pag. 86).

⁽⁵⁾ GU L 185 del 17.7.1990, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

a ciascuno Stato membro di mantenere o scegliere il regime più rispondente ad una particolare situazione, in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni e il controllo dei contratti di fornitura;

- (10) considerando che la fornitura esterna di gas naturale è particolarmente importante per l'approvvigionamento di gas naturale negli Stati membri con un elevato livello di dipendenza dalle importazioni;
- (11) considerando che, di regola, le imprese del settore del gas naturale devono poter operare senza subire discriminazioni;
- (12) considerando che, per taluni Stati membri, l'imposizione di obblighi di servizio pubblico può essere necessaria per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, la protezione del consumatore e dell'ambiente che, a loro avviso, la libera concorrenza, di per sé, non può necessariamente garantire;
- (13) considerando che una programmazione a lungo termine può essere uno dei mezzi per realizzare tali obblighi di servizio pubblico, tenendo conto della possibilità per i terzi di chiedere l'accesso al sistema; che gli Stati membri possono controllare i contratti «take-or-pay» sottoscritti, per seguire la situazione in materia di approvvigionamento;
- (14) considerando che l'articolo 90, paragrafo 1, del trattato obbliga gli Stati membri ad osservare le regole di concorrenza nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese alle quali sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi;
- (15) considerando che l'articolo 90, paragrafo 2, del trattato assoggetta le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale a tali norme, a specifiche condizioni; che l'attuazione della presente direttiva eserciterà un impatto sulle attività di tali imprese; che, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri possono, in particolare, non applicare l'articolo 4 alla loro infrastruttura di distribuzione per non ostare all'adempimento, in via di fatto o di diritto, degli obblighi che incombono alle imprese di gas naturale nell'interesse economico generale;
- (16) considerando che gli Stati membri, qualora impongano obblighi di servizio pubblico alle imprese del settore del gas naturale, devono perciò osservare le pertinenti norme del trattato nell'interpretazione che ne ha dato la Corte di giustizia delle Comunità europee;
- (17) considerando che si dovrebbero fissare criteri e procedure di base per quanto riguarda le autorizzazioni che gli Stati membri possono accordare per la costruzione o la gestione degli impianti in que-

stione secondo il rispettivo sistema nazionale; che dette disposizioni non dovrebbero incidere sulle pertinenti norme nazionali che subordinano la costruzione o la gestione degli impianti in questione al rilascio di un'autorizzazione; che detto requisito non dovrebbe tuttavia avere l'effetto di limitare la concorrenza tra le imprese del settore;

- (18) considerando che la decisione n. 1254/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 1996, che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia ⁽¹⁾, contribuisce allo sviluppo di infrastrutture integrate nel settore del gas naturale;
- (19) considerando che le norme tecniche per la gestione dei sistemi e delle linee dirette devono essere trasparenti ed assicurare l'interoperabilità dei sistemi;
- (20) considerando che devono essere fissate norme di base per quanto riguarda le imprese di trasporto, di stoccaggio e di gas naturale liquefatto (LNG), nonché per le imprese di distribuzione e di fornitura;
- (21) considerando che è necessario prevedere che le autorità competenti abbiano accesso alla contabilità interna delle imprese, tenendo nel debito conto la riservatezza;
- (22) considerando che la contabilità di tutte le imprese di gas naturale integrate dovrebbe fornire un elevato livello di trasparenza; che la contabilità dovrebbe essere separata per le varie attività, quando questo è necessario per evitare discriminazioni, sovvenzioni incrociate ed altre distorsioni della concorrenza, tenendo presente che nei casi in questione il trasporto ai fini della contabilità comprende la rigassificazione; che la contabilità separata non dovrebbe essere chiesta per le persone giuridiche quali le borse valori o borse futures che non esercitano — se non a questo titolo — alcuna delle funzioni di impresa di gas naturale; che la contabilità integrata per la coltivazione di idrocarburi e le attività ad essa collegate può essere presentata nell'ambito delle prescrizioni sulla contabilità per le attività che non rientrano nel settore del gas a norma della presente direttiva; che l'informazione pertinente nell'articolo 23, paragrafo 3, dovrebbe prevedere, se necessario, informazioni sulla contabilità in merito ai gasdotti «upstream»;
- (23) considerando che l'accesso al sistema dovrebbe essere aperto a norma della presente direttiva e

⁽¹⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 147. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 1047/97/CE (GU L 152 dell'11.6.1997, pag. 12).

dovrebbe portare ad un livello sufficiente e, se opportuno, comparabile di apertura dei mercati dei vari Stati membri; che, allo stesso tempo, l'apertura dei mercati non dovrebbe creare inutili squilibri di concorrenza per le imprese nei vari Stati membri;

(24) considerando che, a causa della diversità delle strutture e della specificità dei sistemi negli Stati membri, dovrebbero esservi procedure differenti per l'accesso al sistema da gestire secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori;

(25) considerando che, ai fini di realizzare un mercato concorrenziale del gas naturale, dovrebbe essere previsto l'accesso a reti di gasdotti «upstream»; che occorre un trattamento distinto di tale accesso alle reti di gasdotti «upstream», tenuto conto in particolare delle particolari caratteristiche economiche, tecniche e di gestione relative a tali reti; che le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano in ogni caso le norme fiscali nazionali;

(26) considerando che dovrebbero essere previste disposizioni sull'autorizzazione, la costruzione e l'utilizzo di linee dirette;

(27) considerando che dovrebbero essere previste clausole di salvaguardia e procedure per la soluzione delle controversie;

(28) considerando che dovrebbe essere evitato ogni abuso di posizione dominante e ogni comportamento predatorio;

(29) considerando che, poiché taluni Stati membri possono incontrare particolari difficoltà di adeguamento dei loro sistemi, dovrebbero essere previste deroghe temporanee;

(30) considerando che i contratti «take-or-pay» a lungo termine sono una realtà del mercato che garantisce la fornitura di gas degli Stati membri; che in particolare dovrebbero essere previste deroghe a talune disposizioni della presente direttiva per il caso in cui un'impresa di gas naturale fosse o rischiasse di essere in gravi difficoltà economiche a motivo dei suoi obblighi «take-or-pay»; che tali deroghe non dovrebbero compromettere l'obiettivo della presente direttiva di liberalizzare il mercato interno del gas naturale; che qualsiasi contratto «take-or-pay», stipulato o rinnovato dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, dovrebbe essere concluso in modo prudente per non costituire un ostacolo a un'apertura significativa del mercato; che dette deroghe dovrebbero pertanto essere limi-

tate nel tempo e nella portata e dovrebbero essere concesse in modo trasparente, sotto il controllo della Commissione;

(31) considerando che occorrono disposizioni specifiche per i mercati e gli investimenti in altre zone che non hanno ancora raggiunto uno stadio sviluppato; che le deroghe per detti mercati e zone dovrebbero essere limitate nel tempo e nella portata; che, ai fini della trasparenza e dell'uniformità, la Commissione dovrebbe avere un ruolo importante nella concessione di tali deroghe;

(32) considerando che la presente direttiva costituisce un'ulteriore fase di liberalizzazione; che, quando questa sarà attuata, permarranno comunque taluni ostacoli agli scambi di gas naturale tra gli Stati membri; che dovrebbero essere formulate proposte volte a migliorare il funzionamento del mercato interno del gas naturale alla luce dell'esperienza; che la Commissione dovrebbe pertanto presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale. Essa definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (LNG), l'accesso al mercato, le modalità di gestione dei sistemi nonché i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1. «impresa di gas naturale»: ogni persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che effettua almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compreso l'LNG, e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici e/o di manutenzione legati a queste funzioni;

2. «rete di gasdotti "upstream": ogni gasdotto o rete di gasdotti gestiti e/o costruiti quale parte di un progetto di produzione di petrolio o gas, oppure utilizzati per trasportare gas naturale da uno o più di tali progetti fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un terminale costiero di approdo;
3. «trasporto»: il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una rete di gasdotti ad alta pressione diversa da una rete di gasdotti «upstream»;
4. «impresa di trasporto»: ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni di trasporto;
5. «distribuzione»: il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali o regionali per la consegna ai clienti;
6. «impresa di distribuzione»: ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni di distribuzione;
7. «fornitura»: la consegna e/o la vendita ai clienti di gas naturale, compreso l'LNG;
8. «impresa fornitrice»: ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni di fornitura;
9. «impianto di stoccaggio»: un impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà di e/o gestito da un'impresa di gas naturale, ad esclusione della parte di impianto utilizzata per operazioni di produzione;
10. «impresa di stoccaggio»: ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni di stoccaggio;
11. «impianto LNG»: un terminale usato per le operazioni di liquefazione del gas naturale, o di scarico, stoccaggio e rigassificazione di LNG;
12. «sistema»: reti di trasporto e/o reti di distribuzione e/o impianti LNG di proprietà di e/o gestiti da un'impresa di gas naturale, compresi gli impianti che forniscono servizi accessori nonché quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto e alla distribuzione;
13. «sistema interconnesso»: un insieme di sistemi reciprocamente collegati;
14. «linea diretta»: un gasdotto per il gas naturale complementare al sistema interconnesso;
15. «impresa di gas naturale integrata»: un'impresa integrata verticalmente od orizzontalmente;
16. «impresa verticalmente integrata»: un'impresa di gas naturale che svolge due o più delle seguenti funzioni: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura o stoccaggio di gas naturale;
17. «impresa orizzontalmente integrata»: un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di produzione, trasporto, distribuzione, fornitura o stoccaggio di gas naturale, ed un'attività che non rientra nel settore del gas;
18. «impresa collegata»: un'impresa collegata ai sensi dell'articolo 41 della settima direttiva del Consiglio 83/349/CEE, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati ⁽¹⁾, e/o un'impresa associata ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, di detta direttiva, e/o un'impresa appartenente agli stessi soci;
19. «utente del sistema»: ogni persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita dal sistema;
20. «clienti»: clienti grossisti o finali di gas naturale e imprese di gas naturale che acquistano gas naturale;
21. «cliente finale»: consumatore che acquista gas naturale per uso proprio;
22. «clienti grossisti»: qualsiasi persona fisica o giuridica, se la loro esistenza è riconosciuta dagli Stati membri, che acquista e vende gas naturale e che non svolge funzioni di trasporto o distribuzione all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita;
23. «programmazione a lungo termine»: la programmazione a lungo termine della fornitura e della capacità di trasporto delle imprese di gas naturale, al fine di soddisfare la domanda di gas naturale del sistema, diversificare le fonti e assicurare la fornitura ai clienti;
24. «mercato emergente»: uno Stato membro in cui la prima fornitura commerciale del primo contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale è stata effettuata da non oltre dieci anni;
25. «sicurezza»: sicurezza di approvvigionamento e fornitura, nonché sicurezza tecnica.

⁽¹⁾ GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

CAPITOLO II

NORME GENERALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE

Articolo 3

1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione del settore e nel rispetto del principio di sussidiarietà e fatto salvo il paragrafo 2, assicurano che le imprese di gas naturale siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato del gas naturale concorrenziale, e non fanno discriminazioni tra esse per quanto riguarda i loro diritti od obblighi.

2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 90, gli Stati membri, nell'interesse economico generale, possono imporre alle imprese di gas naturale obblighi di servizio pubblico per quanto riguarda la sicurezza, compresa la sicurezza di approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture nonché la protezione dell'ambiente. Tali obblighi devono essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili; essi, e qualsiasi loro eventuale revisione, sono pubblicati e comunicati senza indugio alla Commissione dagli Stati membri. Quale mezzo per adempiere gli obblighi di servizio pubblico in materia di sicurezza di approvvigionamento, gli Stati membri che lo desiderano possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi vogliano accedere al sistema.

3. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni dell'articolo 4 per quanto riguarda la distribuzione, ove ciò osti, in diritto o in fatto, all'adempimento degli obblighi imposti alle imprese di gas naturale nell'interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non sia talmente pregiudicato da essere contrario all'interesse della Comunità. L'interesse della Comunità comprende la concorrenza nei confronti dei clienti idonei secondo la presente direttiva e l'articolo 90 del trattato.

Articolo 4

1. In circostanze in cui è richiesta un'autorizzazione (ad esempio licenza, permesso, concessione, consenso o approvazione) per la costruzione o la gestione di impianti di gas naturale, gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate rilasciano autorizzazioni per la costruzione e/o la gestione di tali impianti, gasdotti e apparecchiature connesse nel loro territorio, a norma dei paragrafi 2, 3 e 4. Gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate possono inoltre rilasciare sulla stessa base autorizzazioni per la fornitura di gas naturale e per clienti grossisti.

2. Gli Stati membri che hanno un sistema di autorizzazioni stabiliscono criteri obiettivi e non discriminatori cui deve attenersi un'impresa che chiede un'autorizzazione per costruire e/o gestire impianti di gas naturale, ovvero un'autorizzazione a fornire gas naturale. I criteri e le procedure non discriminatori per il rilascio di autorizzazioni sono resi pubblici.

3. Gli Stati membri assicurano che i motivi di un eventuale rifiuto di rilasciare l'autorizzazione siano obiettivi e non discriminatori e siano comunicati al richiedente. Le ragioni di tale rifiuto sono comunicate alla Commissione per informazione. Gli Stati membri stabiliscono una procedura che consente al richiedente di ricorrere avverso tale rifiuto.

4. Per lo sviluppo delle zone rifornite di recente e per un'efficiente gestione in generale, e fatto salvo l'articolo 20, gli Stati membri possono rifiutare di rilasciare un'ulteriore autorizzazione per la costruzione e la gestione di sistemi di gasdotti di distribuzione in una determinata zona quando in detta zona siano stati costruiti tali sistemi di gasdotti, o se ne proponga la costruzione, e qualora la capacità esistente o proposta non sia saturata.

Articolo 5

Gli Stati membri assicurano che siano elaborate e rese disponibili norme tecniche che determinino i requisiti minimi di progettazione tecnica e di funzionamento per la connessione al sistema di impianti LNG, impianti di stoccaggio, altri sistemi di trasporto o di distribuzione e linee dirette. Tali norme tecniche garantiscono l'interoperabilità dei sistemi e sono obiettive e non discriminatorie. Esse sono notificate alla Commissione a norma dell'articolo 8 della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ⁽¹⁾.

CAPITOLO III

TRASPORTO, STOCCAGGIO E LNG

Articolo 6

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le imprese di trasporto, stoccaggio e LNG operino in base alle disposizioni degli articoli 7 e 8.

⁽¹⁾ GU L 109 del 26.4.1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/139/CE (GU L 32 del 10.2.1996, pag. 31).

Articolo 7

1. Ogni impresa di trasporto, di stoccaggio e/o di LNG gestisce, garantisce e sviluppa, a condizioni economiche, il trasporto, lo stoccaggio e/o impianti LNG sicuri, affidabili ed efficienti, nel rispetto dell'ambiente.
2. L'impresa di trasporto, stoccaggio e/o di LNG non opera comunque discriminazioni tra gli utenti del sistema o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue imprese collegate.
3. Ogni impresa di trasporto, stoccaggio e/o di LNG fornisce a qualsiasi altra impresa di trasporto, a qualsiasi altra impresa di stoccaggio e/o a qualsiasi impresa di distribuzione informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso.

Articolo 8

1. Fatto salvo l'articolo 12 o qualsiasi altro obbligo giuridico di divulgare le informazioni, ogni impresa di trasporto, stoccaggio e/o di LNG mantiene il segreto sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso dello svolgimento delle sue attività.
2. Le imprese di trasporto, nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas naturale da parte loro o di imprese collegate, non abusano delle informazioni commercialmente sensibili ottenute da terzi nel fornire o nel negoziare l'accesso al sistema.

CAPITOLO IV

FORNITURA E DISTRIBUZIONE

Articolo 9

1. Gli Stati membri assicurano che le imprese di distribuzione operino in base agli articoli 10 e 11.
2. Gli Stati membri possono imporre alle imprese di distribuzione e/o alle imprese di fornitura l'obbligo di rifornire i clienti con sede in una data zona o l'obbligo di rifornire i clienti di una data categoria, o entrambi. Le tariffe per tali forniture possono essere regolamentate, ad esempio per garantire la parità di trattamento dei clienti interessati.

Articolo 10

1. Ogni impresa di distribuzione gestisce, garantisce e sviluppa a condizioni economiche un sistema sicuro, affidabile ed efficiente, nel rispetto dell'ambiente.
2. In ogni caso l'impresa di distribuzione non deve operare discriminazioni tra gli utenti del sistema o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue imprese collegate.
3. Ogni impresa di distribuzione fornisce a qualsiasi altra impresa di distribuzione e/o di trasporto e/o di stoccaggio informazioni sufficienti per garantire che il trasporto di gas possa avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso.

Articolo 11

1. Fatto salvo l'articolo 12 o qualsiasi altro obbligo giuridico di divulgare le informazioni, ogni impresa di distribuzione mantiene il segreto sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso dello svolgimento delle sue attività.
2. Le imprese di distribuzione, nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas naturale da parte loro o di imprese collegate, non abusano delle informazioni commercialmente sensibili ottenute da terzi nel fornire o nel negoziare l'accesso al sistema.

CAPITOLO V

SEPARAZIONE E TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ

Articolo 12

Gli Stati membri o l'autorità competente da essi designata, comprese le autorità competenti per la soluzione delle controversie di cui all'articolo 21, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 3, hanno diritto di accedere alla contabilità delle imprese di gas naturale, come stabilito all'articolo 13, la cui consultazione sia necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni. Gli Stati membri e l'autorità competente designata, comprese le autorità competenti per la soluzione delle controversie, mantengono il segreto sulle informazioni commercialmente sensibili. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al principio della riservatezza ove ciò sia necessario per consentire alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni.

Articolo 13

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese di gas naturale sia tenuta a norma dei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. Le imprese di gas naturale, qualunque sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali secondo le norme di diritto interno sui conti annuali delle società di capitali adottate a norma della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società ⁽¹⁾.

Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne tengono una copia a disposizione del pubblico nella loro sede sociale.

3. Le imprese di gas naturale integrate tengono, nella loro contabilità interna, conti separati per le loro attività di trasporto, distribuzione e stoccaggio di gas naturale e, se del caso, conti consolidati per le attività che non rientrano nel settore del gas, come sarebbero tenute a fare se tali attività fossero svolte da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, sovvenzioni incrociate e distorsioni della concorrenza. Detta contabilità interna comprende uno stato patrimoniale e un conto economico distinto per ogni attività.

Qualora si applichi l'articolo 16 e l'accesso al sistema sia basato su un costo unico per trasporto e distribuzione, la contabilità per le attività di trasporto e di distribuzione può essere combinata.

4. Le imprese specificano nella contabilità interna le norme di ripartizione dell'attivo e del passivo e dei costi e dei ricavi, nonché di ammortamento, fatte salve le norme relative alla contabilità in vigore a livello nazionale, applicate nella redazione dei conti separati di cui al paragrafo 3. Tali norme possono essere modificate soltanto in casi eccezionali. Le modifiche devono essere citate e debitamente motivate.

5. Nell'allegato ai conti annuali le imprese indicano ogni operazione di una certa dimensione effettuata con imprese collegate.

⁽¹⁾ GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/8/CEE (GU L 82 del 25.3.1994, pag. 33).

CAPITOLO VI

ACCESSO AL SISTEMA

Articolo 14

Per l'organizzazione dell'accesso al sistema, gli Stati membri possono scegliere di applicare una od entrambe le procedure di cui all'articolo 15 e all'articolo 16. Tali procedure sono applicate secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

Articolo 15

1. In caso di accesso negoziato gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese di gas naturale, e i clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso possano negoziare l'accesso al sistema al fine di concludere tra loro contratti di fornitura sulla base di accordi commerciali volontari. Le parti hanno l'obbligo di negoziare in buona fede l'accesso al sistema.

2. I contratti di accesso al sistema sono negoziati con le pertinenti imprese di gas naturale. Gli Stati membri impongono alle imprese di gas naturale di pubblicare entro un anno a decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva, e in seguito su base annuale, le loro principali condizioni commerciali per l'utilizzo del sistema.

Articolo 16

Gli Stati membri che optano per una procedura di accesso regolamentato adottano le misure necessarie per conferire alle imprese di gas naturale, nonché ai clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, un diritto di accesso al sistema, sulla base di tariffe pubblicate e/o altri termini e obblighi per l'utilizzo dello stesso. Tale diritto di accesso per i clienti idonei può essere conferito consentendo loro di stipulare contratti di fornitura con imprese di gas naturali concorrenti diverse dal proprietario e/o gestore del sistema o dall'impresa collegata.

Articolo 17

1. Le imprese di gas naturale possono rifiutare l'accesso al sistema stesso qualora non dispongano della capacità necessaria ovvero nel caso in cui l'accesso al sistema impedirebbe loro di adempiere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggette a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, o qualora versino in gravi difficoltà economiche e finanziarie in relazione ai contratti «take-or-pay», tenuto conto dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 25 e dell'alternativa scelta dallo Stato membro a

norma del paragrafo 1 di detto articolo. Il rifiuto deve essere debitamente motivato.

2. Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire che le imprese di gas naturale che rifiutano l'accesso al sistema per mancanza di capacità o di connessione provvedano ad apportare i miglioramenti del caso, ove economicamente giustificabile o qualora un cliente potenziale sia disposto a sostenerne il costo. Gli Stati membri adottano tali misure nei casi in cui applichino l'articolo 4, paragrafo 4.

Articolo 18

1. Gli Stati membri specificano i clienti idonei, ossia i clienti all'interno del loro territorio che hanno titolo a stipulare contratti per il gas naturale o di acquistarlo a norma degli articoli 15 e 16, fermo restando che devono essere inclusi tutti i clienti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che siano indicati come clienti idonei almeno i clienti seguenti:

- gli impianti a gas per la produzione di energia elettrica, a prescindere dal livello del loro consumo annuale; tuttavia, al fine di garantire l'equilibrio del loro mercato dell'energia elettrica, gli Stati membri possono introdurre una soglia, che non può superare il livello previsto per gli altri clienti finali, per l'idoneità degli impianti per la produzione combinata di calore ed elettricità. Tali soglie sono notificate alla Commissione;
- gli altri clienti finali il cui consumo sia superiore a 25 milioni di metri cubi di gas all'anno su una base di consumo per località.

3. Gli Stati membri assicurano che la definizione di clienti idonei di cui al paragrafo 1 dia luogo ad un'apertura di mercato pari ad almeno il 20 % del totale del consumo annuale di gas del mercato nazionale.

4. Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la percentuale di cui al paragrafo 3 sale al 28 % del totale del consumo annuale di gas del mercato nazionale, ed al 33 % dello stesso dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

5. Se la definizione di clienti idonei di cui al paragrafo 1 dà luogo a un'apertura del mercato superiore al 30 % del totale del consumo annuale di gas del mercato nazionale, lo Stato membro interessato può modificare la definizione di clienti idonei fino a ridurre l'apertura del mercato ad un livello non inferiore al 30 % del totale di tale consumo. Gli Stati membri modificano la definizione di

clienti idonei in modo equilibrato, senza creare svantaggi specifici per taluni tipi o classi di clienti idonei, ma tenendo conto delle strutture di mercato esistenti.

6. Le seguenti misure sono adottate dagli Stati membri per assicurare che l'apertura dei rispettivi mercati di gas naturale si ampli nell'arco di dieci anni:

- cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la soglia fissata al secondo trattino del paragrafo 2 per clienti idonei diversi dagli impianti a gas per la produzione di energia elettrica è ridotta a 15 milioni di metri cubi l'anno su una base di consumo per località e, dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, a 5 milioni di metri cubi l'anno su tale base per località;
- cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la percentuale di cui al paragrafo 5 sale al 38 % del totale del consumo annuale di gas del mercato nazionale e, dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, al 43 % di tale consumo.

7. Riguardo ai mercati emergenti, l'apertura graduale del mercato a norma del presente articolo comincia ad applicarsi a decorrere dalla scadenza della deroga di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

8. Qualora non siano già indicate come clienti idonei a norma del paragrafo 1, le imprese di distribuzione hanno titolo a stipulare contratti riguardanti il gas naturale a norma degli articoli 15 e 16, per il volume di gas naturale consumato dai loro clienti designati come idonei nell'ambito del loro sistema di distribuzione, al fine di rifornire tali clienti.

9. Gli Stati membri pubblicano entro il 31 gennaio di ciascun anno i criteri per la definizione dei clienti idonei di cui al paragrafo 1. Tali informazioni, unitamente a tutte le altre informazioni atte a giustificare la realizzazione dell'apertura del mercato a norma del presente articolo, saranno trasmesse alla Commissione per la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. La Commissione può richiedere ad uno Stato membro di modificare le sue indicazioni qualora creino ostacoli alla corretta applicazione della presente direttiva per quanto riguarda il corretto funzionamento del mercato interno di gas naturale. Se lo Stato membro interessato non dà seguito a tale richiesta entro un termine di tre mesi, si adotta una decisione definitiva secondo la procedura I dell'articolo 2 della decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le procedure per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.

(1) GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33.

Articolo 19

1. Per evitare squilibri nell'apertura dei mercati del gas nel periodo di cui all'articolo 28:

- a) i contratti di fornitura di gas di cui agli articoli 15, 16 e 17 conclusi con un cliente idoneo del sistema di un altro Stato membro non possono essere vietati se il cliente è considerato idoneo in entrambi i sistemi interessati;
- b) qualora le operazioni descritte alla lettera a) siano rifiutate perché il cliente è considerato idoneo soltanto in uno dei due sistemi, la Commissione, tenendo conto della situazione del mercato e dell'interesse comune, può obbligare la parte che rifiuta la fornitura di gas richiesta ad effettuarla su richiesta dello Stato membro in cui si trova il cliente idoneo.

2. La Commissione, parallelamente alla procedura e al calendario di cui all'articolo 28 e non oltre lo scadere della metà del periodo previsto da tale articolo, riesamina l'applicazione del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, in base agli sviluppi del mercato e tenendo conto dell'interesse comune. Alla luce dell'esperienza acquisita, la Commissione valuta la situazione e riferisce in merito ad eventuali squilibri nell'apertura dei mercati di gas, con riferimento al paragrafo 1, lettera b).

Articolo 20

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire che:

- le imprese di gas naturale stabilite nel loro territorio riforniscano mediante linea diretta i clienti di cui all'articolo 18 della presente direttiva;
- tali clienti idonei nel loro territorio siano riforniti mediante una linea diretta dalle imprese di gas naturale.

2. In circostanze in cui è richiesta un'autorizzazione (ad es. licenza, permesso, concessione, consenso o approvazione) per la costruzione o la gestione di linee dirette, gli Stati membri o l'autorità competente da essi designata stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di costruzione o gestione di dette linee nel proprio territorio. Tali criteri devono essere obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

3. Gli Stati membri possono subordinare le autorizzazioni alla costruzione di una linea diretta al rifiuto di accesso al sistema sulla base dell'articolo 17 ovvero all'avvio di una procedura di soluzione delle controversie a norma dell'articolo 21.

Articolo 21

1. Gli Stati membri assicurano che le parti negozino in buona fede l'accesso al sistema e nessuna di esse abusi della sua posizione negoziale per ostacolare il buon esito delle trattative.

2. Gli Stati membri designano un'autorità competente, indipendente dalle parti, per risolvere sollecitamente le controversie relative alle trattative in questione. In particolare tale autorità deve risolvere le controversie relative alle trattative ed al rifiuto di accesso nell'ambito della presente direttiva. L'autorità competente presenta le sue conclusioni al più presto o, se possibile, entro dodici settimane dalla data in cui è stata adita. Il ricorso a questa autorità fa salvo l'esercizio dei mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario.

3. In caso di controversie transfrontaliere, l'autorità competente per la soluzione delle controversie è quella cui fa capo il sistema dell'impresa di gas naturale che nega l'uso o l'accesso allo stesso. Quando il sistema fa capo a più di una di tali autorità, queste si consultano al fine di garantire che le disposizioni della presente direttiva siano correttamente applicate.

Articolo 22

Gli Stati membri instaurano meccanismi appropriati ed efficaci per la disciplina, il controllo e la trasparenza, al fine di evitare qualsiasi abuso di posizione dominante, in particolare a danno dei consumatori, e qualsiasi comportamento predatorio. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86.

Articolo 23

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese di gas naturale e i clienti che devono essere idonei a norma dell'articolo 18, ovunque essi siano situati, possano accedere, in base al presente articolo, a reti di gasdotti «upstream», inclusi gli impianti che forniscono servizi tecnici connessi a tale accesso, ad esclusione delle parti di tali reti e impianti che sono utilizzati per le attività locali di produzione e sono situati nell'area di un giacimento in cui viene prodotto il gas. Le misure sono notificate alla Commissione secondo le disposizioni dell'articolo 29.

2. L'accesso di cui al paragrafo 1 è stabilito dagli Stati membri in base ai pertinenti strumenti giuridici. Gli Stati membri perseguono gli obiettivi di un accesso equo ed aperto tramite la realizzazione di un mercato concorren-

ziale del gas naturale, evitando qualsiasi abuso di posizione dominante, tenuto conto della sicurezza e della regolarità delle forniture, della capacità esistente o che può ragionevolmente essere resa disponibile e della protezione dell'ambiente. Si può tenere presente quanto segue:

- a) la necessità di rifiutare l'accesso in caso di incompatibilità di specifiche tecniche cui non si possa ragionevolmente ovviare;
- b) la necessità di evitare difficoltà che non siano ragionevolmente superabili e che possano pregiudicare l'efficiente coltivazione di idrocarburi, attuale o prevista, inclusa quella di giacimenti con redditività economica marginale;
- c) la necessità di rispettare le ragionevoli esigenze debitamente motivate del proprietario o gestore della rete di gasdotti «upstream» per quanto riguarda il trasporto e il trattamento del gas e gli interessi di tutti gli altri utenti della rete di gasdotti «upstream» o dei relativi impianti di trattamento o di gestione eventualmente in causa;
- d) la necessità di applicare leggi e procedure amministrative nazionali, secondo la normativa comunitaria, ai fini dell'autorizzazione di attività di coltivazione o sviluppo «upstream».

3. Gli Stati membri assicurano la messa in atto di disposizioni sulla soluzione delle controversie in cui sia prevista un'autorità indipendente dalle parti, che ha accesso a tutte le informazioni pertinenti, in modo da consentire la rapida soluzione di controversie riguardanti l'accesso a reti di gasdotti «upstream», tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 2 e del numero delle parti che possono essere coinvolte nello stipulare l'accesso a tali reti.

4. In caso di controversie transfrontaliere si applicano le disposizioni sulla soluzione delle controversie relative allo Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti «upstream» che nega l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete interessata fa capo a più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati consultano al fine di garantire che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

1. In caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia o quando è minacciata l'integrità fisica o la sicurezza delle

persone, delle apparecchiature o degli impianti o l'integrità del sistema, uno Stato membro può temporaneamente adottare le necessarie misure di salvaguardia.

2. Tali misure devono causare il minor perturbamento possibile al funzionamento del mercato interno e non devono superare quanto strettamente necessario per ovviare a difficoltà sorte improvvisamente.

3. Lo Stato membro interessato notifica senza indugio tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione, la quale può decidere che esso deve modificarle o abrogarle qualora esse provochino una distorsione della concorrenza e incidano negativamente sugli scambi in misura incompatibile con l'interesse comune.

Articolo 25

1. Se un'impresa di gas naturale incontra o ritiene di incontrare serie difficoltà economiche e finanziarie in seguito agli impegni «take-or-pay» assunti in uno o più contratti di acquisto di gas, tale impresa può inviare allo Stato membro interessato, o all'autorità competente designata, una richiesta di deroga temporanea agli articoli 15 e/o 16. In base alla scelta degli Stati membri, le richieste di deroga sono presentate caso per caso prima o dopo il rifiuto di accesso al sistema. Gli Stati membri possono altresì accordare all'impresa di gas naturale la scelta di presentare una richiesta prima o dopo il rifiuto di accesso al sistema. Qualora un'impresa di gas naturale rifiuti l'accesso, la richiesta è presentata senza indugio. Le richieste devono essere corredate di tutte le pertinenti informazioni in ordine alla natura e alla portata del problema, nonché alle azioni intraprese dall'impresa al fine di risolvere tale problema.

Se non sono ragionevolmente disponibili soluzioni alternative, e tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 3, lo Stato membro o l'autorità competente designata può decidere di concedere una deroga.

2. Lo Stato membro o l'autorità competente designata notificano senza indugio alla Commissione la decisione di concedere una deroga, unitamente a tutte le informazioni pertinenti riguardanti la deroga. Le informazioni possono essere presentate alla Commissione in forma aggregata, in modo da permettere alla Commissione di adottare una decisione fondata. Entro quattro settimane dal ricevimento della notifica la Commissione può chiedere allo Stato membro o all'autorità competente designata in questione di modificare o ritirare la decisione relativa alla concessione della deroga. Se lo Stato membro o l'autorità competente designata in questione non danno seguito a

tale richiesta entro quattro settimane, una decisione definitiva è adottata sollecitamente secondo la procedura I dell'articolo 2 della decisione 87/373/CEE.

La Commissione garantisce la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

3. Nel decidere in merito alle deroghe di cui al paragrafo 1, lo Stato membro, o l'autorità competente designata, e la Commissione tengono conto in particolare dei seguenti criteri:

- a) obiettivo di realizzare un mercato del gas concorrenziale;
- b) necessità di adempiere gli obblighi di servizio pubblico e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento;
- c) posizione dell'impresa di gas naturale nel mercato del gas ed effettiva situazione della concorrenza in detto mercato;
- d) gravità delle difficoltà economiche e finanziarie incontrate dalle imprese di gas naturale e dalle imprese di trasporto o dai clienti idonei;
- e) data di firma e termini del contratto o dei contratti in questione, compresa la misura in cui essi consentono di tener conto di modifiche del mercato;
- f) azioni intraprese al fine di risolvere il problema;
- g) misura in cui, nell'accettare gli impegni «take-or-pay» in questione, l'impresa avrebbe ragionevolmente potuto prevedere, tenendo conto delle disposizioni della presente direttiva, il probabile insorgere di gravi difficoltà;
- h) livello di connessione del sistema con altri sistemi e grado di interoperabilità di tali sistemi; e
- i) effetti che la concessione di una deroga avrebbe sulla corretta applicazione della presente direttiva relativamente al corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale.

Una decisione concernente una richiesta di deroga relativa a contratti «take-or-pay» stipulati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva non dovrebbe portare a situazioni in cui risulti impossibile trovare sbocchi alternativi economicamente validi. In ogni caso non si ritiene che sussistano gravi difficoltà se le vendite di gas naturale non scendono al di sotto del livello delle garanzie minime di ritiro contenute in contratti di acquisto di gas «take-or-pay», o se il contratto di acquisto di gas «take-or-pay» in questione può essere adeguato o l'impresa di gas naturale può trovare sbocchi alternativi.

4. Le imprese di gas naturale che non hanno ottenuto la deroga di cui al paragrafo 1 non rifiutano o non mantengono più a lungo il rifiuto all'accesso al sistema a causa di impegni «take-or-pay» assunti in un contratto d'acquisto di gas. Gli Stati membri assicurano l'osservanza delle pertinenti disposizioni del capitolo VI.

5. Qualsiasi deroga concessa in base alle suddette disposizioni deve essere debitamente motivata. La Commissione pubblica la decisione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

6. La Commissione presenta, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, una relazione di valutazione in ordine all'esperienza maturata nell'applicazione del presente articolo, per consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di esaminare, a tempo debito, se sia necessario apportarvi adeguamenti.

Articolo 26

1. Gli Stati membri non collegati direttamente al sistema interconnesso di un altro Stato membro e che hanno un solo fornitore esterno principale possono derogare all'articolo 4, all'articolo 18, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 6, e/o all'articolo 20 della presente direttiva. È considerato fornitore principale un fornitore che abbia una quota di mercato superiore al 75 %. La deroga scade automaticamente nel momento in cui non è più applicabile almeno una di queste condizioni. Ciascuna di tali deroghe è notificata alla Commissione.

2. Uno Stato membro avente le caratteristiche per essere considerato mercato emergente che, a seguito dell'attuazione della presente direttiva, incontri seri problemi non riferibili agli impegni contrattuali «take-or-pay» di cui all'articolo 25, può derogare all'articolo 4, all'articolo 18, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, e/o all'articolo 20 della presente direttiva. Tale deroga scade automaticamente allorché tale Stato membro non può più essere considerato mercato emergente. Ognuna di tali deroghe è notificata alla Commissione.

3. Qualora l'attuazione della presente direttiva provochi seri problemi in una zona geograficamente circoscritta di uno Stato membro, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo dell'infrastruttura di trasporto, e al fine di incoraggiare gli investimenti, lo Stato membro può chiedere alla Commissione una deroga temporanea all'articolo 4, all'articolo 18, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 6, e/o all'articolo 20, per gli sviluppi nell'ambito di tale zona.

4. La Commissione può concedere la deroga di cui al paragrafo 3 tenendo conto, tra l'altro, dei criteri seguenti:

- necessità di investimenti in infrastrutture che non sarebbe economico effettuare in un contesto di mercato concorrenziale;
- entità e prospettive di ammortamento degli investimenti necessari;
- dimensioni e grado di sviluppo del sistema del gas nella zona interessata;
- prospettive del mercato del gas in questione;
- dimensioni e caratteristiche geografiche della zona o della regione interessata, e
- fattori socioeconomici e geografici.

Una deroga può essere concessa soltanto se in tale zona non è stata stabilita alcuna infrastruttura di gas o lo è stata per meno di dieci anni. La durata della deroga temporanea non può essere superiore ai dieci anni successivi alla prima fornitura di gas in tale zona.

5. La Commissione, prima di adottare la decisione di cui al paragrafo 4, informa gli Stati membri delle richieste effettuate a norma del paragrafo 3, nel rispetto della riservatezza. La decisione, nonché le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2, sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 27

1. Entro il primo anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle necessarie misure di armonizzazione che non si ricollegano alle disposizioni della presente direttiva. Se necessario, la Commissione allega a tale relazione le proposte di armonizzazione necessarie per il corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano su tali proposte entro due anni dalla loro presentazione.

Articolo 28

La Commissione esamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione sull'esperienza acquisita per quanto riguarda il funzionamento del mercato interno del gas naturale e l'applicazione delle norme generali di cui all'articolo 3, per consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di esaminare a tempo debito, alla luce dell'esperienza acquisita, la possibilità di adottare disposizioni per l'ulteriore miglioramento del mercato interno del gas naturale, da attuarsi dieci anni dopo l'entrata in vigore della direttiva.

Articolo 29

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla data indicata all'articolo 30. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 30

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 31

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1998.

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il Presidente

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

J. CUNNINGHAM

DIRETTIVA 98/31/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1998

che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere dell'Istituto monetario europeo ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato ⁽⁴⁾,

(1) considerando che i rischi connessi alle transazioni in merci e ai relativi strumenti derivati sono attualmente disciplinati dalla direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa ai coefficienti di solvibilità degli enti creditizi ⁽⁵⁾; che, tuttavia, i rischi di mercato insiti nelle posizioni in merci e strumenti derivati su merci non sono colti con sufficiente accuratezza dalla direttiva 89/647/CEE; che è necessario estendere la definizione di «portafoglio di negoziazione» perché comprenda le posizioni in merci e strumenti derivati su merci che sono detenute a fini di negoziazione e sono soggette principalmente ai rischi di mercato; che gli enti sono tenuti a conformarsi alla presente direttiva per quanto riguarda la copertura dei rischi relativi alle merci sull'insieme delle loro attività;

⁽¹⁾ GU C 240 del 6.8.1997, pag. 24 e GU C 118 del 17.4.1998, pag. 16.

⁽²⁾ GU C 19 del 21.1.1998, pag. 9.

⁽³⁾ Parere espresso il 7 ottobre 1997.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 18 dicembre 1997 (GU C 14 del 19.1.1998), posizione comune del Consiglio del 9 marzo 1998 (GU C 135 del 30.4.1998, pag. 7) e decisione del Parlamento europeo del 30 aprile 1998 (GU C 152 del 18.5.1998). Decisione del Consiglio del 19 maggio 1998.

⁽⁵⁾ GU L 386 del 30.12.1989, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale).

che il verificarsi di gravi frodi ad opera di taluni operatori in future su merci è fonte di crescente preoccupazione per la Comunità europea e costituisce una minaccia all'immagine e all'integrità delle transazioni in future; che è auspicabile che la Commissione valuti la possibilità di definire un quadro prudenziale per impedire il verificarsi di tali pratiche fraudolente in avvenire;

(2) considerando che la direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi ⁽⁶⁾, stabilisce un metodo uniforme per il calcolo dei requisiti patrimoniali a copertura dei rischi di mercato cui sono esposte le imprese di investimento e gli enti creditizi; che gli enti hanno elaborato propri sistemi di gestione del rischio (modelli interni), atti a misurare più accuratamente rispetto al metodo uniforme detti rischi di mercato; che dovrebbe essere incoraggiato l'impiego di metodi più accurati di misurazione dei rischi;

(3) considerando che l'impiego di modelli interni al fine di calcolare i requisiti patrimoniali presuppone rigorosi meccanismi di controllo interno e dovrebbe essere assoggettato al riconoscimento e alla vigilanza delle autorità competenti; che la costante affidabilità dei risultati dei calcoli secondo i modelli interni dovrebbe essere verificata mediante una procedura di test retrospettivi;

(4) considerando che è opportuno che le autorità competenti permettano di considerare i margini di garanzia da applicare ai future e ai contratti a premio negoziati in borsa nonché, in via transitoria, agli strumenti derivati negoziati fuori borsa della stessa natura, regolati presso sistemi di compensazione, come sostituti dei requisiti patrimoniali calcolati per tali strumenti a norma della presente direttiva, purché ciò non conduca a requisiti patrimoniali inferiori a quelli calcolati secondo gli altri metodi previsti dalla presente direttiva; che l'applicazione di tale principio non richiede una continua

⁽⁶⁾ GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 98/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale).

verifica, da parte degli enti che lo adottano, dell'equivalenza tra tali margini di garanzia e i requisiti patrimoniali calcolati secondo gli altri metodi previsti dalla presente direttiva;

- (5) considerando che le regole adottate in un contesto internazionale più ampio per favorire l'impiego di metodi più sofisticati di gestione del rischio fondati su modelli interni possono diminuire l'entità dei requisiti patrimoniali imposti agli enti creditizi dei paesi terzi; che detti enti creditizi sono in concorrenza con le imprese di investimento e gli enti creditizi aventi sede negli Stati membri; che la direttiva 93/6/CEE deve essere modificata allo scopo di istituire per le imprese di investimento e gli enti creditizi aventi sede negli Stati membri analoghi incentivi ad elaborare ed impiegare modelli interni;
- (6) considerando che, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per i rischi di mercato, le posizioni in oro e in strumenti derivati sull'oro devono essere trattate analogamente alle posizioni in cambi;
- (7) considerando che l'emissione di titoli di debito subordinati non dovrebbe automaticamente impedire che i titoli di capitale di un emittente siano inclusi in un portafoglio ammesso a beneficiare della ponderazione del 2 % per il rischio specifico a norma del punto 33 dell'allegato I della direttiva 93/6/CEE;
- (8) considerando che la presente direttiva è conforme ai risultati dei lavori di un foro internazionale delle autorità di vigilanza in materia di trattamento prudenziale dei rischi di mercato e delle posizioni in merci e in strumenti derivati su merci;
- (9) considerando che un'applicazione omogenea della presente direttiva richiede che le imprese di investimento e gli enti creditizi che effettuano transazioni su merci di notevole entità, hanno un portafoglio merci diversificato e non sono ancora in grado di usare modelli per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione in merci siano soggetti a un regime transitorio di regolamentazione dell'adeguatezza patrimoniale a carattere facoltativo;
- (10) considerando che la presente direttiva costituisce il mezzo più appropriato per conseguire gli obiettivi auspicati e che non va oltre quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 93/6/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) al punto 6, la lettera a), nonché la frase introduttiva ed i punti i) ed ii) della lettera b) sono sostituiti dal testo seguente:

«a) le posizioni detenute in proprietà da tale ente in strumenti finanziari, merci e strumenti derivati su merci destinati a successiva vendita e/o acquisiti dall'ente al fine di beneficiare a breve termine di differenze effettive e/o previste tra i prezzi di acquisto e di vendita o di altre variazioni di prezzo o di interesse, nonché posizioni in strumenti finanziari, merci e strumenti derivati su merci derivanti da operazioni di "matched principal broking", oppure posizioni destinate a coprire il rischio inerente ad altri elementi del portafoglio;

b) le esposizioni dovute a transazioni non liquidate, consegne differite e titoli derivati negoziati fuori borsa, di cui ai punti 1, 2, 3 e 5 dell'allegato II, le esposizioni dovute a operazioni di vendita con patto di riacquisto e concessione di titoli e di merci in prestito, basati su titoli o su merci compresi nel portafoglio di negoziazione di cui alla lettera a) contemplati nel punto 4 dell'allegato II e, previa approvazione delle autorità competenti, le esposizioni dovute ad operazioni di vendita con patto di riacquisto e ad assunzione di titoli e di merci in prestito, contemplati nello stesso punto, che soddisfano le condizioni previste ai successivi punti i), ii), iii) e v) oppure le condizioni previste ai successivi punti iv) e v):

i) le esposizioni sono valutate quotidianamente rispetto ai prezzi di mercato secondo le procedure previste all'allegato II;

ii) la garanzia è adattata per tener conto di variazioni sostanziali del valore dei titoli o delle merci oggetto del contratto o della transazione in questione, secondo norme approvate dalle autorità competenti;»;

b) i punti 15 e 16 sono sostituiti dal testo seguente:

«15) "Warrant": un titolo che attribuisce al detentore il diritto di acquistare un titolo o una merce sottostante ad un prezzo convenuto fino alla data o alla data di scadenza del warrant stesso. Esso può essere liquidato mediante consegna dei titoli o della merce sottostanti o in contanti.

- 16) “Finanziamento delle scorte”: la posizione che risulta quando una scorta di merce è venduta a termine ed il costo del finanziamento è bloccato fino alla data di consegna.»;
- c) al punto 17, il primo comma è sostituito dal testo seguente:
- «17) “Operazione di vendita con patto di riacquisto”: la transazione con la quale un ente o la sua controparte trasferisce valori mobiliari o merci o diritti garantiti relativi alla proprietà di valori mobiliari o merci, laddove la garanzia sia emessa da una borsa valori riconosciuta che detenga i diritti sui valori mobiliari o sulle merci e il contratto non consenta all'ente di trasferire o costituire in pegno un particolare titolo o merce contemporaneamente presso più controparti, con l'obbligo di riacquistarli (o di riacquistare titoli o merci della stessa specie) ad un determinato prezzo e ad una data stabilita o da stabilire da parte di chi effettua il trasferimento; essa costituisce un'operazione di vendita con patto di riacquisto per l'ente che trasferisce i titoli o le merci e per chi li riceve.»;
- d) il punto 18 è sostituito dal testo seguente:
- «18) “Concessione e assunzione di titoli o merci in prestito”: la transazione con la quale un ente o la sua controparte trasferisce titoli o merci contro adeguata garanzia con l'impegno per chi riceve il prestito di restituire titoli o merci equivalenti ad una data da stabilirsi o quando richiesto dal concedente il prestito, costituisce una concessione di titoli o merci in prestito per l'ente che trasferisce i titoli o le merci e un'assunzione di titoli o merci in prestito per l'ente a cui tali titoli o merci sono trasferiti.
- Un'assunzione di titoli o merci in prestito è considerata contratto a livello di operatori del settore se la controparte è soggetta ad un coordinamento prudenziale in un ambito comunitario o è un ente creditizio della zona A a norma della direttiva 89/647/CEE o un'impresa d'investimento riconosciuta di un paese terzo e/o se il contratto è concluso con una stanza di compensazione o una borsa riconosciuta.».
- 2) All'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, i punti i) e ii) sono sostituiti dal testo seguente:
- «i) copertura patrimoniale, calcolata a norma degli allegati I, II e VI e, se del caso, dell'allegato VIII, per il loro portafoglio di negoziazione;
- ii) copertura patrimoniale, calcolata a norma degli allegati III e VII e, se del caso, dell'allegato VIII, per tutte le loro attività;».
- 3) All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
- «2. In deroga al paragrafo 1, gli enti che calcolano la copertura patrimoniale per il portafoglio di negoziazione a norma degli allegati I e II e, se del caso, all'allegato VIII, effettuano la vigilanza e il controllo dei loro grandi fidi a norma della direttiva 92/121/CEE, fatte salve le modifiche di cui all'allegato VI della presente direttiva.»
- 4) All'articolo 7, il paragrafo 10 e la prima frase del paragrafo 11 sono sostituiti dal testo seguente:
- «10. Qualora non sia applicata la deroga di cui ai paragrafi 7 e 9, le autorità competenti possono, ai fini del calcolo della copertura patrimoniale di cui agli allegati I e VIII e delle esposizioni verso i clienti di cui all'allegato VI, su base consolidata, consentire la compensazione di posizioni del portafoglio di negoziazione di un altro ente in conformità degli allegati I, VI e VIII.
- Inoltre esse possono consentire la compensazione di posizioni in cambi detenute da un ente con posizioni in cambi detenute da un altro ente, a norma dell'allegato III e/o dell'allegato VIII. Esse possono altresì consentire la compensazione di posizioni in merci detenute da un ente con le posizioni in merci detenute da un altro ente, a norma dell'allegato VII e/o dell'allegato VIII.
11. Le autorità competenti possono altresì consentire la compensazione relativamente al portafoglio di negoziazione e alle posizioni in cambi e in merci, rispettivamente, di imprese stabilite in paesi terzi, se sono contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:».
- 5) All'articolo 8, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:
- «5. Le autorità competenti impongono agli enti di segnalare immediatamente i casi in cui le loro controparti in operazioni di vendita con patto di riacquisto o di concessione e assunzione di titoli e merci in prestito non adempiono i loro obblighi. La Commissione riferisce al Consiglio in merito a detti casi e alle relative implicazioni in ordine al trattamento delle operazioni stesse nella presente direttiva, entro un termine di tre anni dalla data di cui all'articolo 12. La segnalazione contiene inoltre precise indicazioni sulla

rispondenza degli enti a ciascuna delle condizioni loro applicabili di cui all'articolo 2, punto 6), lettera b), punti da i) a v), in particolare quelle di cui al punto v). Essa specifica inoltre le eventuali variazioni intervenute nel volume relativo delle operazioni tradizionali di prestito dell'ente nonché l'entità delle relative operazioni di vendita con patto di riacquisto e concessione e assunzione di titoli o merci in prestito. Laddove, sulla base di tale relazione e di altre informazioni, la Commissione constata la necessità di ulteriori misure di salvaguardia per prevenire irregolarità, essa presenta adeguate proposte.»

6) È inserito il seguente articolo:

«*Articolo 11 bis*

Fino al 31 dicembre 2006 gli Stati membri possono autorizzare i loro enti ad utilizzare i coefficienti minimi di spread, di riporto e secchi riportati nella seguente tabella anziché quelli indicati ai punti 13, 24, 27 e 28 dell'allegato VII, a condizione che gli enti, a parere delle loro autorità competenti:

- i) effettuino transazioni su merci di notevole entità,
- ii) abbiano un portafoglio merci diversificato, e
- iii) non siano ancora in grado di usare modelli interni per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione in merci a norma dell'allegato VIII.

Tabella

	Metalli preziosi (eccetto l'oro)	Metalli comuni	Prodotti agricoli ("softs")	Altri, compresi i prodotti energetici
Coefficienti spread %	1,0	1,2	1,5	1,5
Coefficienti di riporto	0,3	0,5	0,6	0,6
Coefficienti secchi	8	10	12	15

Gli Stati membri informano la Commissione in merito all'applicazione del presente articolo.»

7) Gli allegati I, II, III e V sono modificati e sono aggiunti gli allegati VII e VIII a norma dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 24 mesi dalla pubblicazione della stessa nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno che adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1998.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

J. CUNNINGHAM

ALLEGATO

1. L'allegato I è così modificato:

a) al punto 4, l'ultimo periodo è soppresso ed è aggiunto il seguente comma:

«Le autorità competenti possono consentire che la copertura patrimoniale di un future negoziato in borsa sia uguale alla garanzia richiesta dalla borsa se hanno la certezza che essa fornisce una misura precisa del rischio connesso con il future in questione ed è almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un future ottenuto utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell'allegato VIII. Fino al 31 dicembre 2006 le autorità competenti possono altresì consentire che la copertura patrimoniale di un contratto derivato negoziato fuori borsa del tipo cui si fa riferimento nel presente punto, regolato da una stanza di compensazione ufficiale, sia uguale alla garanzia richiesta dalla stanza di compensazione se hanno la certezza che essa fornisce una misura precisa del rischio connesso con il contratto derivato ed è almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per il contratto in questione, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell'allegato VIII.»;

b) al punto 5, il secondo comma è sostituito dal secondo e dal terzo comma seguenti:

«Tuttavia, le autorità competenti possono anche disporre che gli enti calcolino i propri coefficienti delta ricorrendo a un metodo da esse prescritto.

Le autorità competenti impongono l'adozione di garanzie contro gli altri rischi, diversi dal rischio delta, connessi con i contratti a premio. Le autorità competenti possono consentire che la copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio venduto, negoziato in borsa, sia uguale alla garanzia richiesta dalla borsa, se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il contratto a premio e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell'allegato VIII. Fino al 31 dicembre 2006 le autorità competenti possono altresì consentire che la copertura patrimoniale di un contratto a premio negoziato fuori borsa, regolato da una stanza di compensazione ufficiale, sia uguale alla garanzia richiesta dalla stanza di compensazione se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il contratto a premio e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio negoziato fuori borsa ottenuta usando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell'allegato VIII. Inoltre esse possono permettere che la copertura richiesta per un contratto a premio acquistato, negoziato in borsa oppure fuori borsa, sia pari a quella per il titolo sottostante, a condizione che la copertura risultante non superi il valore di mercato del contratto stesso. La copertura per un contratto a premio venduto fuori borsa è fissata in relazione al titolo sottostante.»;

c) il punto 6 è sostituito dal testo seguente:

«6. Per i warrant su titoli di debito e su azioni valgono le norme previste al punto 5 per i contratti a premio.»;

d) al punto 33, il punto i) è sostituito dal testo seguente:

«i) i titoli di capitale non devono essere quelli di emittenti che hanno emesso solo titoli di debito negoziati per i quali è al momento prevista, nella tabella 1, riportata al punto 14, la ponderazione dell'8 % o ai quali si applica un coefficiente di ponderazione inferiore solo perché sono coperti da garanzia o da fideiussione.»;

2. L'allegato II è modificato come segue:

a) il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Per le transazioni su obbligazioni, azioni e merci (ad esclusione dei contratti di vendita con patto di riacquisto e di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito) che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna, va calcolata la differenza di prezzo alla quale l'ente si trova esposto. Si tratta della differenza tra il prezzo di liquidazione convenuto per l'obbligazione, l'azione o la merce in questione e il suo valore corrente di mercato, quando tale differenza può comportare una perdita per l'ente. Al fine di calcolare la copertura patrimoniale richiesta, occorre moltiplicare la differenza per il fattore appropriato, quale risulta dalla colonna A della tabella di cui al punto 2.»;

b) i punti 3.1 e 3.2 sono sostituiti dal testo seguente:

«3.1. Un ente è tenuto a detenere una copertura per il rischio di controparte se:

- i) ha effettuato esborsi per titoli o merci prima di riceverli o ha consegnato titoli o merci prima di riceverne il corrispettivo, e
- ii) in caso di transazioni transfrontaliere, è passato un giorno o più dalla data del pagamento o della consegna.

3.2. La copertura patrimoniale è pari all'8 % del valore dei titoli o delle merci o della somma liquida di spettanza dell'ente moltiplicato per la ponderazione del rischio applicabile alla pertinente controparte.»;

c) il titolo e il primo comma del punto 4.1 sono sostituiti dal testo seguente:

«Operazioni di vendita con patto di riacquisto nonché concessione e assunzione di titoli o merci in prestito

4.1. Per le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le concessioni di titoli o merci in prestito in cui i titoli o le merci trasferite costituiscono elementi del portafoglio di negoziazione, l'ente calcola la differenza tra il valore di mercato dei titoli o delle merci e il finanziamento ottenuto dall'ente o il valore di mercato della garanzia, qualora tale differenza sia positiva. Per le operazioni di vendita con patto di riacquisto e l'assunzione di titoli o merci in prestito, l'ente calcola la differenza tra il finanziamento concesso dall'ente stesso o il valore di mercato della garanzia e il valore di mercato dei titoli o delle merci ricevute, qualora tale differenza sia positiva.»

3. L'allegato III è modificato come segue:

a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se la somma della posizione complessiva netta in cambi e della posizione netta in oro di un ente, calcolata in base al metodo indicato in appresso, rappresenta più del 2 % del totale dei fondi propri del medesimo, per calcolare la copertura patrimoniale per il rischio di cambio si moltiplica tale somma per l'8 %.

Sino al 31 dicembre 2004 le autorità competenti possono consentire agli enti di calcolare la copertura patrimoniale moltiplicando per l'8 % l'importo costituito dalla somma della posizione complessiva netta in cambi e della posizione netta in oro che eccede il 2 % del totale dei fondi propri.»;

b) i punti 3.1 e 3.2 sono sostituiti dal testo seguente:

«3.1. L'ente calcola dapprima la posizione aperta netta in ciascuna divisa (compresa quella utilizzata nella segnalazione) e in oro. La posizione consiste nella somma dei seguenti elementi (positivi o negativi):

- la posizione netta a pronti (ossia tutte le voci dell'attivo meno tutte le voci del passivo compresi i ratei d'interesse maturati, nella divisa in questione e, per l'oro, la posizione netta a pronti in oro);
- la posizione netta a termine (ossia tutti gli importi da ricevere meno tutti gli importi da versare nell'ambito di operazioni a termine su divise e oro, compresi i future su valuta e oro e il capitale di swap su valuta non inclusi nella posizione a pronti);
- garanzie irrevocabili (e titoli analoghi) di cui è certa l'escussione e che risulteranno presumibilmente irrecuperabili;
- entrate/uscite nette future non ancora maturate ma già integralmente coperte (a discrezione dell'ente che effettua la segnalazione e con l'accordo preventivo delle autorità competenti, le entrate/uscite nette future non ancora contabilizzate, ma già integralmente coperte da transazioni su cambi esteri a termine possono essere comprese in tale voce). L'ente deve attenersi in via continuativa a questo metodo;
- l'equivalente netto delta (o su base delta) del portafoglio totale dei contratti a premio in valuta estera e in oro;
- il valore di mercato di altri contratti a premio (cioè non in valuta estera e non in oro);

— le posizioni che un ente detiene al fine specifico di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio sul coefficiente di capitale possono essere escluse dal calcolo delle posizioni aperte nette in divisa. Tali posizioni dovrebbero essere di natura non negoziabile o strutturale e la loro esclusione, nonché qualsiasi modifica delle condizioni della loro esclusione, è subordinata all'accordo delle autorità competenti. Lo stesso trattamento, fatte salve le condizioni sopra indicate, può essere applicato alle posizioni detenute da un ente in relazione a voci già detratte nel calcolo dei fondi propri.

3.2. Le autorità competenti hanno facoltà di consentire agli enti di usare il valore netto attualizzato nel calcolo della posizione aperta netta in ciascuna valuta e in oro.»;

c) al punto 4, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

«4. Successivamente, le posizioni corte e lunghe nette in ciascuna valuta diversa da quella di segnalazione e la posizione netta, corta o lunga, in oro sono convertite nella valuta di segnalazione ai tassi di cambio e alla quotazione a pronti.»;

d) il punto 7 è sostituito dal testo seguente:

«7. In secondo luogo, sino al 31 dicembre 2004, le autorità competenti possono consentire agli enti di applicare un metodo diverso da quelli previsti ai punti da 1 a 6 ai fini del presente allegato. La copertura patrimoniale risultante da tale metodo deve essere di entità superiore al 2 % della posizione aperta netta calcolata secondo il punto 4 e, sulla base di un'analisi dei movimenti dei tassi di cambio durante tutti i cicli operativi continui di dieci giorni lavorativi nell'arco degli ultimi tre anni, superiore alle perdite probabili per il 99 % o più dei casi.

Il metodo alternativo descritto nel primo comma può essere impiegato solo alle seguenti condizioni:

- i) la formula per il calcolo e i coefficienti di correlazione sono definiti dalle autorità competenti in base alla loro analisi dei movimenti dei tassi di cambio;
- ii) i coefficienti di correlazione sono regolarmente riveduti dalle autorità competenti alla luce degli sviluppi sui mercati dei cambi.»

4. L'allegato V è modificato come segue:

a) al punto 2, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

«In deroga al punto 1, le autorità competenti possono consentire agli enti tenuti a soddisfare i requisiti patrimoniali di cui agli allegati I, II, III, IV, VI, VII e VIII di usare una definizione alternativa unicamente nell'ambito di detti requisiti.»;

b) il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. I prestiti postergati di cui al punto 2, lettera c), non possono superare il limite massimo del 150 % dei fondi propri originari destinati a soddisfare gli obblighi di cui agli allegati I, II, III, IV, VI, VII e VIII e possono avvicinarsi a questo limite massimo soltanto in particolari circostanze considerate accettabili dalle autorità competenti.»;

c) i punti 6 e 7 sono sostituiti dal testo seguente:

«6. Le autorità competenti possono permettere alle imprese d'investimento di superare il limite massimo per i prestiti postergati di cui al punto 4 qualora ritengano che ciò sia compatibile con norme prudenziali e a condizione che il totale di tali prestiti postergati e degli elementi di cui al punto 5 non superi il 200 % dei fondi propri originari destinati a soddisfare gli obblighi di cui agli allegati I, II, III, IV, VI, VII e VIII oppure il 250 % di detto importo, laddove le imprese d'investimento detraggano l'elemento di cui al punto 2, lettera d), nel computo dei fondi propri.

7. Le autorità competenti possono permettere agli enti creditizi di superare il limite massimo per i prestiti postergati di cui al punto 4 qualora ritengano che ciò sia compatibile con norme prudenziali e a condizione che il totale di tali prestiti postergati e degli elementi di cui al punto 5 non superi il 250 % dei fondi propri originari destinati a soddisfare gli obblighi di cui agli allegati I, II, III, VI, VII e VIII.»

5. Sono aggiunti i seguenti allegati:

«ALLEGATO VII

RISCHIO SULLE POSIZIONI IN MERCI

1. Ciascuna posizione in merci o in prodotti derivati su merci è espressa in unità di misura standard. Il prezzo a pronti in ciascuna merce è espresso nella moneta di segnalazione.
2. Le posizioni in oro o in strumenti derivati sull'oro sono ritenute soggette al rischio di cambio e sono pertanto trattate in base all'allegato III o, se del caso, all'allegato VIII ai fini del calcolo del rischio di mercato.
3. Ai fini del presente allegato, è possibile escludere dal calcolo del rischio sulle posizioni in merci le posizioni che abbiano solo valore di finanziamento delle scorte.
4. Il rischio di tasso d'interesse ed il rischio di cambio non coperti da altre disposizioni del presente allegato sono inclusi nel calcolo del rischio generale su titoli di debito negoziati e nel calcolo del rischio di cambio.
5. Quando la posizione corta ha scadenza anteriore a quella della posizione lunga, gli enti devono cautelarsi anche nei confronti del rischio di carenza di liquidità che potrebbe essere presente in taluni mercati.
6. Ai fini del punto 19, la differenza positiva tra la posizione lunga (corta) dell'ente rispetto alla sua posizione corta (lunga) nelle stesse merci e in contratti derivati nell'identica merce, siano essi future, contratti a premio o warrant, è la sua posizione netta in ciascuna merce. Le autorità competenti consentono che le posizioni in strumenti derivati siano equiparate, con le modalità specificate ai successivi punti 8, 9 e 10, a posizioni nella merce sottostante.
7. Le autorità competenti possono considerare le seguenti posizioni quali posizioni nella stessa merce:
 - posizioni in diverse sottocategorie di merci ove queste siano consegnabili l'una per l'altra,
 - e
 - posizioni in merci simili nel caso in cui tra esse vi sia uno stretto rapporto di sostituibilità e possa essere inequivocabilmente comprovata una correlazione minima dello 0,9 tra i movimenti di prezzo per un periodo minimo di un anno.

Strumenti particolari

8. I future su merci e gli impegni a termine di acquisto o vendita di singole merci sono incorporati nel sistema di misurazione sotto forma di importi nozionali nell'unità di misura standard; viene loro assegnata una scadenza in funzione della data di consegna. Le autorità competenti possono consentire che la copertura patrimoniale richiesta per un future negoziato in borsa sia uguale alla garanzia richiesta dalla borsa se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il future e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un future, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando il metodo dei modelli interni illustrato nell'allegato VIII. Fino al 31 dicembre 2006 le autorità competenti possono altresì consentire che la copertura patrimoniale di un contratto derivato su merci negoziato OTC del tipo cui si fa riferimento nel presente punto, regolato da una stanza di compensazione ufficiale, sia uguale alla garanzia richiesta dalla stanza di compensazione se hanno la certezza che essa fornisce una misura precisa del rischio connesso con il contratto derivato ed è almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per il contratto in questione ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell'allegato VIII.
9. Gli swap su merci le cui componenti siano, da un lato, un prezzo fisso e, dall'altro, il prezzo corrente di mercato sono incorporati nel metodo basato sulle fasce di scadenza sotto forma di una serie di posizioni equivalenti all'importo nozionale del contratto; a ciascun pagamento dello swap deve corrispondere una posizione iscritta nella pertinente casella dello scadenzario (cfr. tabella riportata al punto 13). Le posizioni dovrebbero essere posizioni lunghe se l'ente corrisponde un prezzo fisso e riceve un prezzo variabile e corte se l'ente riceve un prezzo fisso e corrisponde un prezzo variabile.

Gli swap su merci le cui componenti siano costituite da merci diverse sono riportati nel pertinente prospetto di segnalazione ai fini dell'applicazione del metodo basato sulle fasce di scadenza.

10. I contratti a premio su merci o su strumenti derivati su merci sono equiparati, ai fini del presente allegato, a posizioni di valore pari a quelle dello strumento sottostante a cui il contratto a premio si riferisce moltiplicato per il suo coefficiente delta ai fini del presente allegato. Queste ultime posizioni possono essere compensate con eventuali posizioni di segno opposto nelle identiche merci o negli identici strumenti derivati su merci sottostanti. Il coefficiente delta applicato è quello della borsa valori dell'operazione o quello calcolato dalle autorità competenti oppure, laddove non sia disponibile né l'uno né l'altro o per i contratti a premio OTC, quello calcolato dall'ente stesso purché il modello che esso usa sia considerato accettabile dalle autorità competenti.

Tuttavia, le autorità competenti possono anche disporre che gli enti calcolino i propri coefficienti delta ricorrendo ad un metodo da esse prescritto.

Le autorità competenti impongono l'adozione di garanzie contro gli altri rischi, diversi dal rischio delta, connessi con i contratti a premio su merci. Le autorità competenti possono consentire che la copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio su merci negoziato in borsa sia uguale alla garanzia richiesta dalla borsa, se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il contratto a premio e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando il metodo dei modelli interni illustrato nell'allegato VIII. Fino al 31 dicembre 2006 le autorità competenti possono altresì consentire che la copertura patrimoniale di un contratto a premio su merci negoziato OTC, regolato da una stanza di compensazione ufficiale, sia uguale alla garanzia richiesta dalla stanza di compensazione se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il contratto a premio e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio negoziato OTC ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell'allegato VIII. Inoltre, esse possono consentire che la copertura richiesta per un contratto a premio su merci, negoziato in borsa oppure OTC, sia pari a quella per la merce sottostante, a condizione che la copertura risultante non superi il valore di mercato del contratto stesso. La copertura per un contratto a premio venduto OTC è fissata in relazione alla merce sottostante.

11. Per i warrant su merci valgono le stesse norme esposte sopra al punto 10 per i contratti a premio su merci.
12. L'ente che trasferisce merci o diritti garantiti relativi alla proprietà di merci in un'operazione di vendita con patto di riacquisto e l'ente che trasferisce merci nell'ambito di un accordo di concessione di merci in prestito include dette merci nel calcolo della sua copertura patrimoniale a norma del presente allegato.

a) *Metodo basato sulle fasce di scadenza*

13. L'ente usa una fascia di scadenza separata, di cui alla successiva tabella, per ciascuna merce. Tutte le posizioni in detta merce, nonché le posizioni considerate tali, a norma del precedente punto 7, sono imputate alle pertinenti fasce di scadenza. Le scorte sono imputate alla prima fascia.

Fascia di scadenza (1)	Coefficiente di spread (in %) (2)
0 ≤ 1 mese	1,50
> 1 ≤ 3 mesi	1,50
> 3 ≤ 6 mesi	1,50
> 6 ≤ 12 mesi	1,50
> 1 ≤ 2 anni	1,50
> 2 ≤ 3 anni	1,50
> 3 anni	1,50

14. Le autorità competenti possono permettere che le posizioni nella stessa merce o considerate tali, a norma del precedente punto 7, siano compensate tra loro e imputate alla pertinente fascia di scadenza su base netta per quanto concerne

— le posizioni in contratti aventi la stessa data di scadenza

e

- le posizioni in contratti aventi date di scadenza distanti tra loro non più di dieci giorni, qualora tali contratti siano negoziati su mercati con date di consegna giornaliera.
15. L'ente calcola quindi la somma delle posizioni lunghe e di quelle corte in ciascuna fascia di scadenza. L'entità del primo (secondo) valore che è compensato dal secondo (primo) in una determinata fascia di scadenza costituisce la posizione compensata nella predetta fascia, mentre la posizione residua lunga o corta costituisce la posizione non compensata per la medesima fascia.
 16. La parte della posizione lunga (corta) non compensata di una determinata fascia di scadenza che è compensata dalla posizione corta (lunga) non compensata di una fascia di scadenza successiva costituisce la posizione compensata di due fasce di scadenza. La parte della posizione lunga non compensata o della posizione corta non compensata che non può essere compensata in questo modo costituisce la posizione non compensata.
 17. Il requisito patrimoniale dell'ente per ciascuna merce risulta, in base alla pertinente fascia di scadenza, dalla somma dei seguenti elementi:
 - i) la somma delle posizioni lunghe e corte compensate moltiplicate per il relativo coefficiente di spread per ciascuna fascia di scadenza di cui alla colonna 2 della tabella riportata al punto 13 e per il prezzo a pronti della merce;
 - ii) la posizione compensata fra due diverse fasce di scadenza per ciascuna fascia in cui venga riportata una posizione non compensata, moltiplicata per lo 0,6 % (coefficiente di riporto) e per il prezzo a pronti della merce;
 - iii) le posizioni non compensate residue, moltiplicate per il 15 % (coefficiente secco) e per il prezzo a pronti della merce in questione.
 18. I requisiti patrimoniali complessivi dell'ente per i rischi inerenti alle merci risultano dalla somma dei requisiti patrimoniali calcolati per ciascuna merce in base al punto 17.

b) *Metodo semplificato*

19. Il requisito patrimoniale dell'ente per ogni merce risulta dalla somma dei seguenti elementi:
 - i) il 15 % della posizione netta, lunga o corta, moltiplicata per il prezzo a pronti di tale merce;
 - ii) il 3 % della posizione lorda, lunga più corta, moltiplicata per il prezzo a pronti di tale merce.
20. I requisiti patrimoniali complessivi dell'ente per i rischi inerenti alle merci risultano dalla somma dei requisiti patrimoniali calcolati per ciascuna merce in base al punto 19.

ALLEGATO VIII

MODELLI INTERNI

1. Ferme restando le condizioni stabilite nel presente allegato, le autorità competenti possono consentire agli enti di calcolare i loro requisiti patrimoniali in relazione al rischio di posizione, al rischio di cambio e/o al rischio di posizione in merci utilizzando i propri sistemi interni di gestione del rischio in sostituzione o in combinazione con i metodi descritti negli allegati I, III e VII. L'impiego di un modello ai fini della vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale è in ogni caso subordinato all'esplicito riconoscimento delle autorità competenti.
2. Il riconoscimento delle autorità competenti è concesso soltanto a condizione che il sistema di gestione del rischio dell'ente sia concettualmente corretto ed applicato con integrità e che siano rispettati, in particolare, i seguenti criteri qualitativi:
 - i) il modello interno di misurazione dei rischi deve essere strettamente integrato nel processo quotidiano di gestione dei rischi dell'ente e fornire i dati sulla base dei quali gli alti dirigenti sono informati delle esposizioni al rischio dell'ente;
 - ii) l'ente deve disporre di un'unità autonoma di controllo dei rischi, che sia indipendente dalle unità di negoziazione e risponda direttamente agli alti dirigenti dell'ente. L'unità deve essere responsabile della progettazione e della messa in atto del sistema di gestione dei rischi dell'ente ed elaborare e analizzare rapporti quotidiani sui risultati del modello di misurazione dei rischi e sulle opportune misure da prendere in termini di limiti operativi;

- iii) il consiglio di amministrazione e gli alti dirigenti dell'ente devono partecipare attivamente al processo di controllo dei rischi ed i rapporti quotidiani dell'unità di controllo dei rischi devono essere esaminati da dirigenti il cui livello gerarchico dia loro la facoltà di imporre riduzioni sia delle posizioni assunte dai singoli operatori sia dell'esposizione complessiva al rischio dell'ente;
 - iv) l'ente deve disporre di sufficiente personale specializzato nell'impiego di modelli sofisticati nell'area della negoziazione, del controllo dei rischi, della revisione e dei servizi di "back-office";
 - v) l'ente deve aver stabilito procedure per verificare e imporre l'osservanza di una serie documentata di politiche e controlli interni sull'insieme del funzionamento del sistema di misurazione dei rischi;
 - vi) i modelli dell'ente devono aver dato prova, sulla base di riscontri storici, di misurare i rischi con soddisfacente precisione;
 - vii) l'ente mette in atto frequentemente un rigoroso programma di prove di stress, il cui esito viene valutato dagli alti dirigenti e rispecchiato nelle politiche e nei limiti da essi stabiliti;
 - viii) l'ente deve mettere regolarmente in atto, nell'ambito del processo di revisione interna, una verifica indipendente del proprio sistema di misurazione dei rischi. Detta verifica deve comprendere sia l'attività delle unità di negoziazione sia quella dell'unità indipendente di controllo dei rischi. Almeno una volta l'anno l'ente deve procedere ad un riesame dell'intero processo di gestione dei rischi. Detto riesame deve valutare:
 - l'adeguatezza della documentazione del sistema e del processo di gestione dei rischi e dell'organizzazione dell'unità di controllo dei rischi,
 - l'integrazione delle misure del rischio di mercato nella gestione quotidiana dei rischi e l'integrità del sistema di informazione dei dirigenti,
 - le modalità seguite dall'ente per approvare i modelli di quantificazione dei rischi ed i sistemi di valutazione che sono utilizzati dagli addetti al "front-office" e al "back-office",
 - la portata dei rischi di mercato rilevati dal modello di misurazione dei rischi e la convalida di eventuali modifiche rilevanti del processo di misurazione dei rischi,
 - l'accuratezza e la completezza dei dati sulla posizione, l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e di correlazione e l'accuratezza dei calcoli di valutazione e di sensibilità del rischio,
 - il processo di verifica che l'ente impiega per valutare la coerenza, la tempestività e l'affidabilità delle fonti dei dati utilizzati per i modelli interni, anche sotto il profilo dell'indipendenza delle fonti stessee
 - il processo di verifica che l'ente impiega per valutare i test retrospettivi che vengono effettuati per verificare l'accuratezza del modello.
3. L'ente controlla l'accuratezza e i risultati del modello impiegato mediante un programma di test retrospettivi. Questi ultimi devono fornire, per ogni giorno lavorativo, il raffronto tra la misura giornaliera del valore a rischio generata dal modello dell'ente per le posizioni del portafoglio alla chiusura e la variazione giornaliera del valore del portafoglio alla fine del giorno lavorativo successivo. Le autorità competenti esaminano la capacità dell'ente di effettuare test retrospettivi sulle variazioni, reali e ipotetiche, del portafoglio. I test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e, posto che le posizioni rimangano immutate, il suo valore alla chiusura del giorno successivo. Le autorità competenti impongono agli enti di prendere le misure appropriate per migliorare il loro programma di test retrospettivi, qualora sia ritenuto carente.
4. Allo scopo di calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio specifico associato alle posizioni in titoli di debito e titoli di capitale, le autorità competenti possono riconoscere l'impiego del modello interno di un ente qualora il modello, oltre a soddisfare le condizioni previste nel presente allegato:
- spieghi la variazione storica dei prezzi nel portafoglio;
 - rifletta la concentrazione in termini di importanza e di variazioni nella composizione del portafoglio;
 - sia resistente ad un ambiente sfavorevole;
 - sia convalidato mediante test retrospettivi volti a valutare se il rischio specifico venga riflesso in modo adeguato. Se le competenti autorità consentono lo svolgimento di detti test retrospettivi in base a subportafogli significativi, questi ultimi devono essere scelti in modo coerente.

5. Gli enti che utilizzano modelli interni non riconosciuti a norma del punto 4 sono soggetti ad un coefficiente patrimoniale distinto per il rischio specifico calcolato in base all'allegato I.
6. Ai fini del punto 10, ii) i valori calcolati dall'ente stesso sono rettificati mediante un fattore moltiplicativo di almeno 3.
7. Il fattore moltiplicativo è aumentato di un fattore di maggiorazione compreso fra 0 e 1 secondo quanto indicato nella successiva tabella, sulla base del numero degli scostamenti degli ultimi 250 giorni lavorativi evidenziati dai test retrospettivi dell'ente. Le autorità competenti esigono che gli enti facciano un calcolo coerente degli scostamenti sulla base dei test retrospettivi effettuati sulle variazioni reali o ipotetiche del valore del portafoglio. Lo scostamento è costituito dalla variazione giornaliera del valore del portafoglio che superi la corrispondente misura giornaliera del valore a rischio generata dal modello dell'ente. Per determinare il fattore di maggiorazione occorre una valutazione, almeno trimestrale, del numero degli scostamenti.

Numero di scostamenti	Fattore di maggiorazione
Meno di 5	0,00
5	0,40
6	0,50
7	0,65
8	0,75
9	0,85
10 o più	1,00

Le autorità competenti, in singoli casi e in situazioni eccezionali, possono esimere l'ente dall'aumentare il fattore moltiplicativo del fattore di maggiorazione di cui alla precedente tabella se l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione delle autorità, che l'aumento è ingiustificato e che il modello è fondamentalmente corretto.

Se numerosi scostamenti dimostrano l'insufficiente accuratezza del modello, le autorità competenti revocano il riconoscimento di quest'ultimo o impongono le misure necessarie per assicurarne il tempestivo miglioramento.

Per consentire alle autorità competenti di controllare costantemente la correttezza del fattore di maggiorazione, l'ente notifica loro tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni lavorativi, gli scostamenti che il programma di test retrospettivi ha rilevato e che, in base alla precedente tabella, determinano l'aumento del fattore di maggiorazione.

8. Se il modello dell'ente è riconosciuto dalle autorità competenti a norma del punto 4 ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio specifico, l'ente aumenta i suoi requisiti patrimoniali calcolati a norma dei punti 6, 7 e 10 mediante una maggiorazione dell'importo pari:
 - i) alla parte di rischio specifico della misura del valore a rischio che dovrebbe essere isolata in base alle norme di vigilanza; oppure, a scelta dell'ente,
 - ii) alle misure del valore a rischio di subportafogli di debito o di posizioni in titoli di capitale che contengono un rischio specifico.

Gli enti che utilizzano l'opzione ii) devono individuare la loro struttura di subportafogli in anticipo e non devono cambiarla senza il consenso delle autorità competenti.

9. Le autorità competenti possono esimere l'ente dalla maggiorazione di cui al punto 8, qualora l'ente dimostri che, in base alle norme internazionalmente riconosciute, il suo modello riflette anche il rischio d'evento e quello di inadempienza per le sue posizioni in titoli di debito e titoli di capitale.
10. Ciascun ente deve soddisfare un requisito patrimoniale corrispondente al maggiore dei due importi seguenti:
 - i) la misura del valore a rischio del giorno precedente calcolata in base ai parametri indicati nel presente allegato, e

- ii) la media delle misure del valore a rischio giornaliero nei sessanta giorni operativi precedenti, moltiplicata per il fattore di cui al punto 6 e rettificata applicando il fattore di cui al punto 7.
11. Il calcolo del valore a rischio è soggetto ai seguenti requisiti minimi:
- i) calcolo del valore a rischio su base almeno giornaliera;
 - ii) intervallo di confidenza unilaterale del 99 %;
 - iii) periodo di detenzione rapportato a dieci giorni;
 - iv) periodo storico di osservazione di almeno un anno, tranne nel caso in cui in periodo di osservazione più breve sia giustificato da un aumento improvviso e significativo delle volatilità dei prezzi;
 - v) serie di dati aggiornate con frequenza trimestrale.
12. Le autorità competenti devono esigere che il modello rifletta accuratamente tutti i rischi di prezzo sostanziali dei contratti a premio e delle posizioni assimilabili a contratti a premio e che gli altri rischi non evidenziati dal modello siano adeguatamente coperti con fondi propri.
13. Le autorità competenti devono esigere che il modello di misurazione del rischio tenga conto di un numero sufficiente di fattori di rischio, a seconda del livello di attività dell'ente nei rispettivi mercati. Devono essere rispettate le seguenti disposizioni minime:
- i) per quanto riguarda il rischio di tasso di interesse, il sistema di misurazione del rischio incorpora taluni fattori di rischio relativi ai tassi di interesse di ciascuna valuta nella quale l'ente detenga posizioni, iscritte in bilancio o fuori bilancio, che costituiscano un'esposizione al tasso di interesse. L'ente modella le curve di rendimento servendosi di uno dei modelli generalmente accettati. Per esposizioni sostanziali al rischio di tasso d'interesse nelle valute e nei mercati principali, la curva di rendimento è divisa in almeno sei segmenti di scadenza per tener conto delle variazioni di volatilità dei tassi lungo la curva di rendimento. Il sistema di misurazione del rischio deve inoltre tener conto del rischio di movimenti non perfettamente correlati fra curve di rendimento diverse;
 - ii) per quanto riguarda il rischio di cambio, il sistema di misurazione del rischio incorpora i fattori di rischio corrispondenti all'oro e alle singole valute in cui sono denominate le posizioni dell'ente;
 - iii) per quanto riguarda il rischio sui titoli di capitale, il sistema di misurazione del rischio impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuno dei mercati mobiliari nei quali l'ente detiene posizioni significative;
 - iv) per quanto riguarda il rischio sulle posizioni in merci, il sistema di misurazione del rischio impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuna merce nella quale l'ente detiene posizioni significative. Il sistema di misurazione del rischio deve riflettere anche il rischio di movimenti non perfettamente correlati tra merci simili, ma non identiche e l'esposizione alle variazioni dei prezzi a termine risultante da scadenze non congruenti. Esso deve inoltre tener conto delle caratteristiche dei mercati, in particolare delle date di consegna e del margine di cui dispongono gli operatori per liquidare le posizioni.
14. Le autorità competenti possono consentire agli enti di utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito della stessa categoria di rischio e fra categorie di rischio distinte a condizione di essersi sincerate che il metodo di misurazione delle correlazioni dell'ente è corretto ed applicato correttamente.»
-

DIRETTIVA 98/32/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1998

che modifica, per quanto riguarda in particolare le ipoteche, la direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

voci dell'attivo garantite da ipoteche su locali per uffici o per il commercio di vario tipo; che tale deroga è scaduta il 1° gennaio 1996;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato ⁽³⁾,

(1) considerando che è opportuno assimilare i valori assistiti da crediti ipotecari ai prestiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto 1, e all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 89/647/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, se le autorità competenti li ritengono equivalenti sotto il profilo del rischio di credito; che il mercato della titolarizzazione è in fase di rapida espansione; che è pertanto auspicabile che la Commissione esamini con gli Stati membri il trattamento prudenziale dei valori assistiti da voci dell'attivo e presenti entro un anno dall'adozione della presente direttiva proposte volte ad adeguare la normativa esistente al fine di definire un appropriato trattamento prudenziale dei valori assistiti da voci dell'attivo;

(2) considerando che l'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 89/647/CEE prevede per quattro Stati membri, a talune condizioni, una deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto 1), per quanto concerne la ponderazione da applicare alle

(3) considerando che al momento dell'adozione della direttiva 89/647/CEE la Commissione si è impegnata ad esaminare la predetta deroga, per verificare se una sua eventuale modifica sia giustificata alla luce degli sviluppi internazionali e della necessità di evitare distorsioni di concorrenza, e a presentare se del caso una proposta in tal senso; che i risultati dello studio relativo a questa disposizione, per quanto non siano affatto definitivi, indicano che non vi sono differenze significative tra i tassi delle perdite constatati negli Stati membri beneficiari della deroga e in quelli che non ne sono beneficiari; che di conseguenza è possibile estendere la presente deroga a tutti gli Stati membri che lo desiderano sino al 31 dicembre 2006;

(4) considerando che i beni immobili ipotecati debbono essere soggetti a rigorosi criteri di valutazione e a regolare rivalutazione per tenere conto degli sviluppi occorsi nel mercato dei beni immobili ad uso commerciale; che gli immobili devono essere occupati dal proprietario o da esso dati in locazione; che i prestiti per lo sviluppo immobiliare sono esclusi da tale disposizione;

(5) considerando che la presente direttiva costituisce il mezzo più appropriato per realizzare gli obiettivi perseguiti e che non va oltre ciò che è necessario a raggiungere tali obiettivi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 89/647/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto 1), è aggiunto il seguente comma:

⁽¹⁾ GU C 114 del 19.4.1996, pag. 9.

⁽²⁾ GU C 30 del 30.1.1997, pag. 99.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 17 settembre 1996 (GU C 320 del 28.10.1996, pag. 26), posizione comune del Consiglio del 9 marzo 1998 (GU C 135 del 30.4.1998, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 30 aprile 1998 (GU C 152 del 18.5.1998). Decisione del Consiglio del 19 maggio 1998.

⁽⁴⁾ GU L 386 del 30.12.1989, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/10/CE (GU L 85 del 3.4.1996, pag. 17).

«“valori assistiti da crediti ipotecari” che possono essere assimilati ai prestiti di cui al primo comma o di cui all’articolo 11, paragrafo 4, qualora, visto il quadro normativo vigente in ciascuno Stato membro, le autorità competenti li considerino equivalenti sotto il profilo del rischio di credito. Fatti salvi i tipi di valori che possono essere inclusi nel presente punto 1 e che sono tali da rispettare le condizioni qui poste, tra i “valori assistiti da crediti ipotecari” si possono annoverare strumenti che rientrino nella definizione della sezione B, punto 1, lettere a) e b), dell’allegato della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (*). Le autorità competenti devono in particolare accertare:

- i) che detti valori siano completamente e direttamente assistiti da un insieme di crediti ipotecari dello stesso tipo di quelli previsti al primo comma o all’articolo 11, paragrafo 4, perfettamente sani al momento dell’emissione dei valori mobiliari stessi;
- ii) che direttamente gli investitori in valori assistiti da crediti ipotecari, o un fiduciario o un rappresentante incaricato per loro conto, godano di diritti aventi un grado di priorità sufficientemente elevato sulle voci dell’attivo ipotecarie sottostanti, proporzionalmente alla loro quota nel totale dei valori.

(*) GU L 141 dell’11.6.1993, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE (GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7).»

- 2) All’articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Fino al 31 dicembre 2006 le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare i loro enti creditizi ad applicare una ponderazione del rischio del 50 % ai prestiti che considerano totalmente garantiti da ipoteche su locali per uffici o per il commercio di vario tipo situati sul territorio degli Stati membri che autorizzano una ponderazione del 50 %, alle seguenti condizioni:

- i) la ponderazione del rischio del 50 % si applica alla parte del prestito che non supera un limite calcolato secondo le lettere a) o b) seguenti:
 - a) il 50 % del valore di mercato dell’immobile in questione.

Il valore di mercato dell’immobile deve essere calcolato da due periti indipendenti, che elaborano valutazioni indipendenti, nel momento in cui il prestito è contratto. Il prestito deve basarsi sulla più bassa delle due valutazioni.

L’immobile è nuovamente valutato da un perito almeno una volta all’anno. Per prestiti non superiori ad 1 milione di ECU e al 5 % dei fondi propri dell’ente creditizio, l’immobile è nuovamente valutato da un perito almeno ogni tre anni;

- b) la minor somma tra il 50 % del valore di mercato dell’immobile o il 60 % del valore del credito ipotecario, negli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative e regolamentari criteri rigorosi per la valutazione del valore dei crediti ipotecari.

Per valore del credito ipotecario si intende il valore dell’immobile determinato da un perito in base ad un prudente apprezzamento della futura negoziabilità dell’immobile stesso tenendo conto degli aspetti durevoli a lungo termine dell’immobile, delle condizioni normali e locali del mercato, dell’uso corrente dell’immobile e di suoi appropriati usi alternativi. Nella stima del valore del credito ipotecario non possono intervenire considerazioni di carattere speculativo. Il valore del credito ipotecario deve essere documentato in modo chiaro e trasparente.

Il valore del credito ipotecario e, in particolare, le ipotesi sottostanti circa lo sviluppo del mercato in questione, sono sottoposti a nuova valutazione almeno ogni tre anni oppure nel caso in cui il valore di mercato faccia registrare un calo superiore al 10 %.

In entrambe le lettere a) e b), per valore di mercato si intende il prezzo al quale il bene immobile potrebbe essere venduto alla data della stima mediante contratto privato tra un venditore consenziente e un acquirente indipendente, assumendo che l’immobile sia esposto pubblicamente sul mercato, che le condizioni del mercato ne consentano l’ordinata alienazione e che, tenuto conto della natura dell’immobile, sia disponibile un normale periodo di tempo per negoziare la vendita;

- ii) la ponderazione del rischio del 100 % si applica alla parte del prestito che supera i limiti stabiliti nel punto i);
- iii) l’immobile deve essere utilizzato dal proprietario o da questi dato in locazione.

Il primo comma non osta a che le autorità competenti di uno Stato membro che applica una ponderazione del rischio più elevata sul proprio territorio consentano di applicare, alle condizioni sopra stabilite, una ponderazione del rischio del 50 % a questo tipo di prestiti sul territorio degli Stati membri che autorizzano una ponderazione del rischio del 50 %.

Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare i loro enti creditizi ad applicare una ponderazione del rischio del 50 % ai prestiti in corso al 21 luglio 2000, purché siano soddisfatte le condizioni elencate nel presente paragrafo. In tal caso l'immobile è stimato secondo i criteri di valutazione di cui sopra non oltre il 21 luglio 2003.

Per prestiti concessi anteriormente al 31 dicembre 2006, continua ad applicarsi la ponderazione del rischio del 50 % fino alla loro scadenza nel caso in cui l'ente creditizio sia obbligato ad osservare i termini contrattuali.

Fino al 31 dicembre 2006, le autorità competenti degli Stati membri possono altresì autorizzare i loro enti creditizi ad applicare la ponderazione del rischio del 50 % alla parte dei prestiti che considerano totalmente garantiti da azioni di società finlandesi per l'edilizia abitativa che operano secondo la legge finlandese del 1991 relativa alle società per l'edilizia abitativa o successiva normativa equivalente, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente paragrafo.

Gli Stati membri informano la Commissione del modo in cui si avvalgono del presente paragrafo.»

3) L'articolo 11, paragrafo 5, è sostituito dal seguente testo:

«5. Gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 50 % alle operazioni di leasing immobiliare concluse prima del 31 dicembre 2006, relative a beni destinati ad uso professionale, situati nel paese della sede legale e disciplinati da disposizioni legali che garantiscono al cedente la proprietà integrale del bene affittato fino al momento dell'opzione di acquisto da parte del locatario. Gli Stati membri informano la Commissione del modo in cui si avvalgono del presente paragrafo.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi 24 mesi dopo la sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono adottate dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1998.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

J. CUNNINGHAM

DIRETTIVA 98/33/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1998

che modifica l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi e l'articolo 2 e l'allegato II della direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

paesi, purché le informazioni comunicate beneficino di opportune garanzie in ordine al segreto d'ufficio;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

- (2) considerando che la direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi⁽⁵⁾, pondera le voci dell'attivo e le operazioni fuori bilancio in funzione del loro grado di rischio di credito;

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

- (3) considerando che le chiese e le comunità religiose costituite in persone giuridiche di diritto pubblico, che riscuotono imposte secondo la legislazione che conferisce loro questo diritto, rappresentano un rischio di credito analogo a quello delle amministrazioni regionali e locali; che è pertanto coerente dare alle autorità competenti la possibilità di accordare ai crediti nei confronti delle chiese e comunità religiose lo stesso trattamento previsto per i crediti nei confronti delle amministrazioni regionali e locali, se tali chiese e comunità religiose riscuotono imposte; che, tuttavia, la scelta di applicare una ponderazione dello 0 % ai crediti nei confronti delle amministrazioni regionali e locali non si estende, in base al mero diritto di riscuotere imposte, alle chiese e comunità religiose;

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato⁽³⁾,

- (1) considerando che la prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio⁽⁴⁾, autorizza scambi di informazioni tra le autorità competenti e talune altre autorità o organi all'interno di uno Stato membro o tra Stati membri; che la suddetta direttiva consente altresì la conclusione da parte degli Stati membri di accordi di cooperazione per lo scambio di informazioni con le autorità competenti di paesi terzi; che per ragioni di coerenza l'autorizzazione a concludere accordi su scambi di informazioni con paesi terzi dovrebbe essere estesa sino a includere scambi di informazioni con talune altre autorità o organi di tali

- (4) considerando che la direttiva 94/7/CE della Commissione, del 15 marzo 1994, che adegua la direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi per quanto riguarda la definizione tecnica di «banche multilaterali di sviluppo»⁽⁶⁾, ha incluso in questa definizione il Fondo europeo per gli investimenti; che tale Fondo costituisce una struttura nuova ed unica di cooperazione in Europa, destinata a contribuire al consolidamento del mercato interno, al sostegno della ripresa economica in Europa e al rafforzamento della coesione economica e sociale;

(1) GU C 208 del 19.7.1996, pag. 8 e GU C 259 del 26.8.1997, pag.11.

(2) GU C 30 del 30.1.1997, pag. 13.

(3) Parere del Parlamento europeo del 10 aprile 1997 (GU C 132 del 28.4.1997, pag. 234), posizione comune del Consiglio del 9 marzo 1998 (GU C 135 del 30.4.1998, pag. 32) e decisione del Parlamento europeo del 30 aprile 1998 (GU C 152 del 18.5.1998). Decisione del Consiglio del 19 maggio 1998.

(4) GU L 322 del 17.12.1977, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/13/CE (GU L 66 del 16.3.1996, pag. 15).

- (5) considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), punto 7), della direttiva 89/647/CEE, la quota non versata del capitale sotto-

(5) GU L 386 del 30.12.1989, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/32/CE (cfr. pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale).

(6) GU L 89 del 6.4.1994, pag. 17.

scritto dagli enti creditizi nel Fondo europeo per gli investimenti dovrebbe essere ponderata al 100 %;

(6) considerando che il capitale del Fondo europeo per gli investimenti riservato alla sottoscrizione degli enti finanziari è limitato al 30 %, di cui il 20 % da conferire inizialmente in quattro versamenti annuali del 5 % ciascuno e che, di conseguenza, l'80 % non deve essere versato, rimanendo quindi come impegno di firma dei membri del Fondo; che, tenuto conto degli obiettivi voluti dal Consiglio europeo al momento dell'istituzione del Fondo, volti ad incoraggiare la partecipazione di banche commerciali, non si dovrebbe penalizzare tale partecipazione e sarebbe quindi più corretto applicare alla quota non versata del capitale sottoscritto una ponderazione del 20 %;

(7) considerando che l'allegato I della direttiva 89/647/CEE, relativo alla classificazione delle voci fuori bilancio, attribuisce a talune di tali voci un rischio pieno e conseguentemente una ponderazione del 100 %; che l'articolo 6, paragrafo 4, della medesima direttiva stabilisce che: «Quando le operazioni fuori bilancio sono assistite da garanzie esplicite, esse devono essere ponderate in base al garante e non alla controparte del contratto. Quando l'esposizione potenziale derivante dalle transazioni fuori bilancio è totalmente garantita, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da una delle voci dell'attivo riconosciute come garanzie al punto 7 del paragrafo 1, lettera a), e al punto 11 della lettera b), si applica la ponderazione dello 0 % o del 20 % in base alla natura della garanzia in questione.»;

(8) considerando che la compensazione di strumenti derivati negoziati fuori borsa (OTC) effettuata dalle stanze di compensazione che agiscono quale controparte centrale ha un ruolo importante in alcuni Stati membri; che è opportuno riconoscere i vantaggi di una siffatta compensazione in termini di riduzione del rischio di credito e del relativo rischio sistemico nel trattamento prudenziale del rischio di credito; che è necessario che le esposizioni correnti e potenziali future risultanti da contratti derivati OTC che sono stati regolati siano pienamente garantite e che sia eliminato il rischio di un aumento delle esposizioni nei confronti della stanza di compensazione che oltrepassi il valore di mercato della garanzia fornita, affinché ai contratti derivati OTC sia garantito, per un periodo transitorio, lo stesso trattamento prudenziale riservato agli strumenti derivati negoziati in borsa; che le autorità competenti devono accertarsi che il livello dei margini iniziali e dei margini di variazione nonché la qualità della garanzia fornita e il livello

di copertura da essa assicurato rispondano ai requisiti;

(9) considerando che si dovrebbe tener conto anche del caso in cui la garanzia è reale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto 1, quando si tratta di voci fuori bilancio che sono garanzie aventi la forma di sostituti del credito;

(10) considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punti 2, 4 e 7, della direttiva 89/647/CEE, le voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali e di banche centrali della zona A o assistiti da loro esplicita garanzia e le voci dell'attivo garantite da valori emessi dalle amministrazioni centrali e dalle banche centrali della zona A sono ponderate allo 0 %; che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, gli Stati membri hanno la facoltà di attribuire, a talune condizioni, una ponderazione dello 0 % alle voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti delle loro amministrazioni regionali e locali nonché ai crediti nei confronti di terzi e alle voci fuori bilancio detenute per conto di terzi garantiti da tali amministrazioni regionali o locali;

(11) considerando che l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 89/647/CEE stabilisce che gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 20 % alle voci dell'attivo garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da valori emessi dalle amministrazioni regionali o locali della zona A; che è opportuno considerare la garanzia in valori emessi dalle amministrazioni regionali o locali degli Stati membri come una garanzia da parte di queste ultime a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, per permettere alle autorità competenti di applicare agli attivi e alle voci fuori bilancio così garantiti una ponderazione dello 0 %, sempre alle condizioni stabilite in tale paragrafo;

(12) considerando che l'allegato II della direttiva 89/647/CEE del Consiglio stabilisce il trattamento delle voci fuori bilancio comunemente note come strumenti derivati negoziati fuori borsa (OTC) connessi ai tassi di interesse e di cambio nel contesto del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi;

(13) considerando che l'articolo 2, punto 1, lettera a), punto 2, punto 3, lettera b), e punto 6, l'articolo 3, punti 1 e 2, e l'allegato della presente direttiva sono in linea con i risultati dei lavori di un foro internazionale che riunisce le autorità di vigilanza

bancaria, il quale intende perfezionare e rendere per taluni aspetti più rigoroso il trattamento prudenziale dei rischi di credito inerenti agli strumenti derivati OTC, prevedendo in particolare l'estensione della copertura patrimoniale obbligatoria agli strumenti derivati OTC connessi a elementi sottostanti diversi dai tassi di interesse e di cambio e la possibilità di prendere in considerazione gli effetti di riduzione del rischio degli accordi di compensazione contrattuale riconosciuti dalle autorità competenti nel calcolo dei requisiti patrimoniali per i rischi di credito potenziali futuri inerenti agli strumenti derivati OTC;

(14) considerando che in moltissimi paesi terzi gli enti creditizi e i gruppi di enti creditizi che sono attivi a livello internazionale e che competono con gli enti creditizi comunitari beneficeranno delle regole adottate in un più ampio contesto internazionale, che daranno luogo ad un perfezionamento del trattamento prudenziale degli strumenti derivati OTC; che tale perfezionamento consente una copertura patrimoniale obbligatoria più appropriata in quanto tiene conto degli effetti di riduzione del rischio degli accordi di compensazione contrattuale riconosciuti sui rischi di credito potenziali futuri;

(15) considerando che gli enti creditizi comunitari possono beneficiare di un siffatto perfezionamento del trattamento prudenziale degli strumenti derivati OTC, comprendente la possibilità di prendere in considerazione gli effetti di riduzione del rischio degli accordi di compensazione contrattuale sui rischi di credito potenziali futuri, soltanto mediante una modifica della direttiva 89/647/CEE;

(16) considerando che, per garantire nella Comunità condizioni eque di concorrenza tra enti creditizi e imprese di investimento, è necessario un trattamento prudenziale uniforme delle rispettive attività nel settore dei prodotti derivati OTC e che questo può essere conseguito soltanto mediante adeguamenti della direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi ⁽¹⁾;

(17) considerando che la presente direttiva costituisce il modo più adeguato per raggiungere gli obiettivi perseguiti e che non va al di là di quanto necessario per conseguire tali obiettivi,

HANNO ADOTTATO LA SEGUENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 77/780/CEE è sostituito dal testo seguente:

«3. Gli Stati membri possono concludere con le autorità competenti di paesi terzi e con le autorità o organi di tali paesi definite al paragrafo 5 e al paragrafo 5 bis accordi di cooperazione che prevedano scambi d'informazioni solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo. Questo scambio di informazioni deve avere lo scopo di contribuire all'esecuzione del compito di vigilanza da parte delle autorità o organi suddetti.

Se le informazioni provengono da un altro Stato membro, esse non possono essere diffuse senza l'esplicito accordo delle autorità competenti che le hanno fornite e, nel caso, soltanto per gli scopi per i quali dette autorità hanno dato il loro accordo.»

Articolo 2

La direttiva 89/647/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente trattino:

«— “mercati ufficiali”: i mercati riconosciuti dalle autorità competenti che:

- i) funzionano regolarmente,
- ii) sono disciplinati da regole, emesse o approvate dalle pertinenti autorità del paese d'origine del mercato, che definiscono le condizioni dell'operare del mercato, le condizioni di accesso a questo nonché le condizioni che un contratto deve soddisfare per poter essere efficacemente trattato sul mercato,
- iii) hanno un meccanismo di compensazione il quale richiede che i contratti elencati nell'allegato III siano soggetti alla costituzione di margini giornalieri che a giudizio delle autorità competenti forniscono una protezione adeguata.»;

b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

⁽¹⁾ GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 1.

«Le autorità competenti possono includere nel concetto di amministrazione regionale e di autorità locale le chiese e le comunità religiose, costituite in persone giuridiche di diritto pubblico, se riscuotono imposte secondo la legislazione che conferisce loro tale diritto. In questo caso, tuttavia, non si applica la facoltà di cui all'articolo 7.»

- 2) All'articolo 5, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«3. Nel caso delle operazioni fuori bilancio di cui all'articolo 6, paragrafo 3, il costo di sostituzione potenziale dei contratti in caso di insolvenza della controparte deve essere determinato secondo uno dei due metodi descritti nell'allegato II.»

- 3) L'articolo 6 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 2 è aggiunta la seguente frase:

«La quota non versata del capitale sottoscritto nel Fondo europeo per gli investimenti può essere ponderata al 20 %.»;

- b) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. I metodi descritti nell'allegato II si applicano alle voci fuori bilancio di cui all'allegato III eccettuati:

- i contratti negoziati su mercati ufficiali,
- i contratti sui cambi (tranne quelli connessi all'oro) di durata iniziale non superiore ai 14 giorni di calendario.

Fino al 31 dicembre 2006 le autorità competenti degli Stati membri possono esentare dall'applicazione dei metodi elencati nell'allegato II i contratti negoziati fuori borsa (OTC) regolati da una stanza di compensazione per i quali la stanza di compensazione agisca come controparte legale e tutti i partecipanti garantiscono integralmente su base giornaliera l'esposizione che presentano nei confronti della stanza di compensazione, fornendo una copertura dell'esposizione corrente e di quella potenziale futura. Le autorità competenti devono accertarsi che la garanzia fornita assicuri lo stesso livello di copertura di quella di cui al paragrafo 1, lettera a), punto 7, e che

sia eliminato il rischio di un aumento delle esposizioni nei confronti della stanza di compensazione che oltrepassi il valore di mercato della garanzia fornita. Gli Stati membri informano la Commissione dell'uso che essi fanno di tale facoltà.»;

- c) al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

«Gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 50 % alle voci fuori bilancio che sono garanzie aventi carattere di sostituti del credito e che sono totalmente garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da ipoteche che ottemperano ai requisiti del paragrafo 1, lettera c), punto 1, purché il garante benefici di un diritto diretto su tale garanzia.»

- 4) L'articolo 7 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, dopo le parole «di cui sopra» è aggiunto il seguente testo:

«... o garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da valori emessi da dette amministrazioni regionali o autorità locali.»;

- b) al paragrafo 2, e dopo le parole «o autorità», è inserito il seguente testo:

«, comprese garanzie in valori.»

- 5) All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 20 % alle voci dell'attivo garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da valori emessi dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali della zona A, da depositi domiciliati presso enti creditizi della zona A diversi dall'ente che concede il prestito o da certificati di deposito o strumenti analoghi emessi da detti enti creditizi.»

- 6) Gli allegati II e III sono modificati o sostituiti secondo quanto previsto alle parti A e B dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 3

La direttiva 93/6/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 2, il punto 10 è sostituito dal testo seguente:

«10. Strumenti derivati negoziati fuori borsa (OTC): le voci fuori bilancio alle quali a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 89/647/CEE si applicano i metodi di cui all'allegato II della predetta direttiva.»

2) All'allegato II, il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Per calcolare la copertura patrimoniale relativa ai titoli derivati negoziati fuori borsa da esso detenuti, l'ente applica l'allegato II della direttiva 89/647/CEE. La ponderazione del rischio da applicare alle pertinenti controparti è determinata a norma dell'articolo 2, punto 9, della presente direttiva.

Fino al 31 dicembre 2006 le autorità competenti degli Stati membri possono esentare dall'applicazione dei metodi elencati nell'allegato II i contratti OTC regolati da una stanza di compensazione per i quali la stanza di compensazione agisca come controparte legale e tutti i partecipanti garantiscono integralmente su base giornaliera l'esposizione che presentano nei confronti della stanza di compensazione, fornendo una copertura dell'esposizione corrente e di quella potenziale futura. Le autorità competenti devono accertarsi che la garanzia fornita assicuri lo stesso livello di copertura di quella di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto 7, della direttiva 89/647/CEE e che sia eliminato il rischio di un accumulo delle esposizioni nei confronti della stanza di compensazione che oltrepassi il valore di mercato della garanzia fornita. Gli Stati membri informano la Commissione dell'uso che essi fanno di tale facoltà.»

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1998.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

J. CUNNINGHAM

ALLEGATO

A. L'allegato II della direttiva 89/647/CEE è modificato come segue:

1) Il titolo è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

TRATTAMENTO DELLE VOCI FUORI BILANCIO».

2) Il punto 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. Scelta del metodo

Per misurare i rischi di credito connessi ai contratti di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato III gli enti creditizi possono scegliere, previo consenso delle autorità competenti, uno dei metodi indicati in appresso. Gli enti creditizi soggetti all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/6/CEE debbono utilizzare il metodo 1. Per misurare i rischi di credito connessi ai contratti di cui al punto 3 dell'allegato III, tutti gli enti creditizi debbono utilizzare il metodo 1.»

3) Al punto 2, la tabella 1 è sostituita dalle tabelle seguenti:

«TABELLA 1 ^(a) ^(b)

Durata residua ^(c)	Contratti su tassi d'interesse	Contratti su tassi di cambio e oro	Contratti su azioni	Contratti su metalli preziosi eccetto l'oro	Contratti su merci diverse dai metalli preziosi
Un anno o meno	0 %	1 %	6 %	7 %	10 %
Da oltre un anno a cinque anni	0,5 %	5 %	8 %	7 %	12 %
Oltre cinque anni	1,5 %	7,5 %	10 %	8 %	15 %

^(a) I contratti che non rientrano in una delle cinque categorie indicate nella presente tabella sono considerati come contratti concernenti merci diverse dai metalli preziosi.

^(b) Per i contratti con scambi multipli del capitale, le percentuali devono essere moltiplicate per il numero di pagamenti che restano da effettuarsi in base al contratto.

^(c) Per i contratti strutturati in modo tale da estinguere l'esposizione in essere a specifiche date di pagamento e le cui condizioni vengono rificate in modo tale che il valore di mercato del contratto sia pari a zero a tali date, la durata residua sarebbe pari al periodo intercorrente fino alla prossima data. In caso di contratti sui tassi d'interesse che soddisfino tali criteri ed aventi una durata residua di oltre un anno, la percentuale non deve essere inferiore allo 0,5 %.

Per il calcolo dell'esposizione creditizia potenziale futura, conformemente alla fase b), le autorità competenti possono permettere agli enti creditizi sino al 31 dicembre 2006 di applicare le percentuali specificate in appresso anziché quelle della tabella 1, purché gli enti in questione si avvalgano dell'opzione prevista all'articolo 11 bis della direttiva 93/6/CEE per i contratti di cui al punto 3, lettere b) e c), dell'allegato III.

Tabella 1 bis

Durata residua	Metalli preziosi (eccetto l'oro)	Metalli comuni	Prodotti agricoli ("SOFTS")	Altri, compresi i prodotti energetici
Un anno o meno	2 %	2,5 %	3 %	4 %
Da oltre un anno a cinque anni	5 %	4 %	5 %	6 %
Oltre cinque anni	7,5 %	8 %	9 %	10 %»

4) Alla tabella 2, il titolo della prima riga della terza colonna è sostituito da:

«Contratti su tassi di cambio e oro».

5) Al punto 2 è aggiunto alla fine il paragrafo seguente:

«Le autorità competenti devono garantire per i metodi 1 e 2 che il capitale di riferimento da prendere in considerazione sia un indice appropriato del rischio connesso al contratto. Ove il contratto preveda, ad esempio, una moltiplicazione dei flussi monetari, il capitale di riferimento deve essere adeguato al fine di prendere in considerazione gli effetti della moltiplicazione sulla struttura del rischio di tale contratto.»

6) Al punto 3, lettera b), è aggiunto il seguente paragrafo:

«Le autorità competenti possono riconoscere effetti di riduzione del rischio agli accordi di compensazione contrattuale concernenti contratti sui tassi di cambio di durata iniziale non superiore ai 14 giorni di calendario, opzioni o analoghe voci vendute fuori borsa alle quali il presente allegato non si applica in quanto soggette a rischio di credito trascurabile o del tutto prive di tale rischio. Se, a seconda del valore di mercato positivo o negativo di tali contratti, la loro inclusione in un altro accordo di compensazione può dar luogo ad un aumento o ad una diminuzione dei requisiti patrimoniali, le autorità competenti debbono obbligare i loro enti creditizi a trattarli in modo uniforme.»

7) Al punto 3, lettera c), punto ii), il primo paragrafo e la frase introduttiva e il primo trattino del secondo paragrafo sono sostituiti dal testo seguente:

«ii) Altri accordi di compensazione

In applicazione del metodo 1:

nella fase a) il costo corrente di sostituzione dei contratti inclusi in un accordo di compensazione può essere ottenuto tenendo conto del costo di sostituzione netto ipotetico attuale derivante dall'accordo; qualora la compensazione dia luogo ad un'obbligazione netta per l'ente creditizio che calcola il costo di sostituzione netto, il costo corrente di sostituzione viene quantificato a "0";

nella fase b) l'importo relativo alle esposizioni creditizie potenziali future per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione può essere ridotto in base all'equazione seguente:

$$PCE_{red} = 0,4 * PCE_{gross} + 0,6 * NGR * PCE_{gross}$$

laddove:

— PCE_{red} = importo ridotto relativo alla esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti con una data controparte inclusa in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido,

— PCE_{gross} = somma degli importi relativi alle esposizioni creditizie potenziali future per tutti i contratti con una data controparte che sono inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido e che sono calcolati moltiplicando i capitali di riferimento per le percentuali di cui alla tabella 1,

— NGR = "proporzione netto-lordo": a discrezione delle autorità competenti:

i) calcolo separato: rapporto tra il costo di sostituzione netto per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido con una determinata controparte (numeratore) ed il costo di sostituzione lordo per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido con tale controparte (denominatore) o

ii) calcolo aggregato: rapporto tra la somma dei costi netti di sostituzione calcolati su base bilaterale per tutte le controparti tenendo conto dei contratti inclusi in accordi di compensazione giuridicamente validi (numeratore) ed i costi lordi di sostituzione per tutti i contratti inclusi in accordi di compensazione giuridicamente validi (denominatore).

Se gli Stati membri consentono agli enti creditizi di scegliere tra i metodi, il metodo prescelto deve essere applicato sistematicamente.

Per il calcolo dell'esposizione creditizia potenziale futura in base alla formula predetta, i contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione possono essere considerati come un unico contratto con un capitale di riferimento equivalente agli importi netti. Contratti perfettamente congruenti sono contratti a termine su tassi di cambio (forward foreign exchange contracts) o contratti analoghi nei quali il capitale di riferimento è equivalente ai flussi monetari se questi ultimi giungono a scadenza alla medesima data valuta e sono completamente o parzialmente nella medesima valuta.

Ai fini del metodo 2, fase a):

- contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione possono essere considerati come un unico contratto con un capitale di riferimento equivalente agli importi netti; i capitali di riferimento sono moltiplicati per le percentuali indicate alla tabella 2,».

B. L'allegato III della direttiva 89/647/CEE è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO III

TIPO DI VOCI FUORI BILANCIO

1. Contratti su tassi d'interesse
 - a) Contratti "swap" su tassi di interesse in una sola valuta
 - b) Operazioni "basis swap"
 - c) Contratti su tassi a termine del tipo "forward rate agreement"
 - d) Contratti a termine su tassi d'interesse del tipo "future"
 - e) Opzioni su tassi d'interesse acquistate
 - f) Altri contratti di natura analoga
 2. Contratti su tassi di cambio e contratti concernenti l'oro
 - a) Contratti "swap" su tassi di interessi in più valute
 - b) Operazioni a termine su valute estere
 - c) Contratti a termine su valute del tipo "future"
 - d) Opzioni su valuta acquistate
 - e) Altri contratti di natura analoga
 - f) Contratti concernenti l'oro di natura analoga a quelli da a) ad e).
 3. Contratti di natura analoga a quelli di cui ai punti 1, lettere da a) ad e), e 2, lettere da a) a d), concernenti altre voci o indici di riferimento riguardanti:
 - a) Azioni
 - b) Metalli preziosi, eccetto l'oro
 - c) Merci diverse dai metalli preziosi
 - d) Altri contratti di natura analoga»
-

DIRETTIVA 98/34/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1998

che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,la massima trasparenza delle iniziative nazionali
intese ad introdurre norme e regolamenti tecnici;visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in
particolare gli articoli 100 A, 213 e 43,

- (4) considerando che gli ostacoli agli scambi dei prodotti, derivanti dalle regolamentazioni tecniche relative agli stessi, sono ammissibili soltanto se sono necessari per soddisfare esigenze imperative e se perseguono un obiettivo di interesse generale di cui costituiscono la garanzia basilare;

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

- (5) considerando che è indispensabile che la Commissione disponga, prima dell'adozione delle disposizioni tecniche, delle necessarie informazioni; che gli Stati membri, che in forza dell'articolo 5 del trattato debbono agevolare lo svolgimento dei suoi compiti, devono pertanto notificarle i loro progetti nel settore delle regolamentazioni tecniche;

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo
189 B del trattato ⁽³⁾,

- (1) considerando che la direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ⁽⁴⁾, è stata modificata a più riprese e in maniera sostanziale; che, a fini di razionalità e chiarezza, occorre procedere alla codificazione della suddetta direttiva;

- (6) considerando che tutti gli Stati membri debbono essere altresì informati delle regolamentazioni tecniche progettate da uno di essi;

- (2) considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne entro cui sia garantita la libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali; che dunque il divieto di restrizioni quantitative nonché di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative per gli scambi di merci costituisce uno dei fondamenti della Comunità;

- (7) considerando che il mercato interno ha lo scopo di assicurare un contesto favorevole alla competitività delle imprese; che un migliore sfruttamento da parte delle imprese dei vantaggi inerenti a detto mercato esige, in particolare, una maggiore informazione; che, di conseguenza, occorre prevedere la possibilità per gli operatori economici di far conoscere la loro valutazione sull'incidenza delle regolamentazioni tecniche nazionali progettate dagli altri Stati membri mediante la regolare pubblicazione dei titoli dei progetti notificati e mediante le disposizioni relative alla riservatezza di detti progetti;

- (3) considerando che, per assicurare il buon funzionamento del mercato interno, è opportuno garantire

- (8) considerando che pertanto è opportuno, ai fini della certezza giuridica, che gli Stati membri rendano pubblico che una regola tecnica nazionale è stata adottata nel rispetto delle formalità della presente direttiva;

⁽¹⁾ GU C 78 del 12.3.1997, pag. 4.

⁽²⁾ GU C 133 del 28.4.1997, pag. 5.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 17 settembre 1997 (GU C 304 del 6.10.1997, pag. 79), posizione comune del Consiglio del 23 febbraio 1998 (GU C 110 dell'8.4.1998, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 30 aprile 1998 (GU C 152 del 18.5.1998). Decisione del Consiglio del 28 maggio 1998.

⁽⁴⁾ GU L 109 del 26.4.1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/139/CE della Commissione (GU L 32 del 10.2.1996, pag. 31).

- (9) considerando che, per quanto riguarda le regolamentazioni tecniche relative ai prodotti, le misure destinate ad assicurare il buon funzionamento del mercato o a proseguirne il compimento implicano, in particolare, una maggiore trasparenza dei progetti nazionali nonché un'estensione dei motivi e delle condizioni di valutazione delle possibili conseguenze sul mercato dei regolamenti progettati;

- (10) considerando che in questa prospettiva è necessario valutare l'insieme delle prescrizioni imposte per il prodotto e tener conto dell'evoluzione delle prassi nazionali in materia di regolamentazione dei prodotti;
- (11) considerando che i requisiti diversi dalle specificazioni tecniche che riguardano il ciclo di vita del prodotto dopo la sua commercializzazione possono pregiudicare la libera circolazione dello stesso o creare degli ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno;
- (12) considerando che è necessario chiarire la nozione di regola tecnica de facto; che, in particolare, le disposizioni con le quali l'autorità pubblica si riferisce a dette specificazioni tecniche o ad altri requisiti o promuove la loro osservanza nonché le disposizioni concernenti prodotti alle quali l'autorità pubblica è associata, al fine dell'interesse pubblico, hanno l'effetto di conferire all'osservanza di tali requisiti o specificazioni una forza vincolante maggiore di quella derivante, di norma, dalla loro origine;
- (13) considerando che la Commissione e gli Stati membri debbono inoltre poter disporre del termine necessario per proporre modifiche della misura progettata, al fine di eliminare o ridurre gli ostacoli alla libera circolazione delle merci che possono derivarne;
- (14) considerando che lo Stato membro interessato deve tener conto di queste proposte di modifica nella stesura del testo definitivo della misura progettata;
- (15) considerando che il mercato interno implica, in particolare nel caso in cui sia impossibile attuare il principio del reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri, che la Commissione adotti o proponga l'adozione di atti comunitari cogenti; che un termine di differimento specifico è stato introdotto per evitare che l'adozione di misure nazionali comprometta l'adozione di atti comunitari cogenti del Consiglio o della Commissione nello stesso settore;
- (16) considerando che lo Stato membro di cui trattasi deve, in virtù degli obblighi generali derivanti dall'articolo 5 del trattato, soprassedere all'attuazione della misura progettata durante un termine sufficientemente lungo per permettere l'esame in comune delle modifiche proposte oppure l'elaborazione della proposta di un atto cogente del Consiglio o l'adozione di un atto cogente della Commissione; che i termini fissati nell'accordo dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio, del 28 maggio 1969, relativo allo «status quo» e all'informazione della Commissione ⁽¹⁾, modificato dall'accordo del 5 marzo 1973 ⁽²⁾, si sono rivelati insufficienti nei casi citati e che debbono pertanto essere previsti termini più lunghi;
- (17) considerando che la procedura dello «status quo» e di informazione della Commissione contemplata nell'accordo del 28 maggio 1969 summenzionato resta applicabile per i prodotti ad esso soggetti che non rientrano nella presente direttiva;
- (18) considerando che, con la finalità di facilitare l'adozione da parte del Consiglio delle misure comunitarie, è opportuno che gli Stati membri si astengano dall'adottare una regola tecnica quando il Consiglio ha deciso una posizione comune su una proposta della Commissione, relativa alla stessa materia;
- (19) considerando che, nella realtà, le norme tecniche nazionali possono avere sulla libera circolazione delle merci gli stessi effetti delle regolamentazioni tecniche;
- (20) considerando che appare pertanto necessario garantire l'informazione della Commissione sui progetti di norme con modalità analoghe a quelle che hanno caratterizzato le regolamentazioni tecniche; che, in forza dell'articolo 213 del trattato, per svolgere i compiti ad essa affidati la Commissione può raccogliere qualsiasi informazione e procedere ad ogni verifica necessaria, nei limiti e alle condizioni fissati dal Consiglio conformemente alle disposizioni del trattato stesso;
- (21) considerando che appare pertanto necessario che gli Stati membri e gli organismi di normalizzazione siano informati delle norme progettate dagli organismi di normalizzazione degli altri Stati membri;
- (22) considerando che la necessità di una notifica sistematica esiste in realtà soltanto per le nuove materie della normalizzazione e a condizione che siffatte materie trattate a livello nazionale possano dar luogo a differenze, tra le norme nazionali, tali da perturbare il funzionamento del mercato; che ogni notifica o comunicazione ulteriore in merito all'evoluzione dei lavori nazionali deve dipendere dall'interesse per questi lavori espresso da coloro ai quali è stata in precedenza notificata una nuova materia;
- (23) considerando che la Commissione deve peraltro avere la possibilità di chiedere la comunicazione dei programmi nazionali di normalizzazione, in tutto o in parte, al fine di poter esaminare le evoluzioni della normalizzazione in determinati settori economici;

(¹) GU C 76 del 17.6.1969, pag. 9.

(²) GU C 9 del 15.3.1973, pag. 3.

- (24) considerando che il sistema di normalizzazione europeo dev'essere organizzato dalle e per le parti interessate, e basato sulla coerenza, la trasparenza, l'apertura, il consenso, l'indipendenza nei confronti degli interessi particolari, l'efficacia e la presa di decisione sulla base delle rappresentanze nazionali;
- (25) considerando che il funzionamento della normalizzazione nella Comunità deve basarsi sui diritti fondamentali spettanti agli organismi nazionali di normalizzazione, quali la possibilità di ottenere progetti di norme, di conoscere il seguito dato alle osservazioni presentate, di essere associati ai lavori nazionali di normalizzazione o ancora di chiedere la redazione di norme europee in luogo delle norme nazionali; che incombe agli Stati membri prendere le misure utili in loro potere affinché i loro organismi di normalizzazione rispettino questi diritti;
- (26) considerando che le disposizioni concernenti lo status quo dei programmi nazionali di normalizzazione durante l'elaborazione di una norma europea devono essere coerenti con le disposizioni in merito adottate dagli organismi di normalizzazione nel quadro degli organismi europei di normalizzazione;
- (27) considerando che è opportuno istituire un comitato permanente, i cui membri siano designati dagli Stati membri, incaricato di aiutare la Commissione nell'esame dei progetti di norme nazionali e di cooperare ai suoi sforzi per ovviare agli eventuali inconvenienti di dette norme sulla libera circolazione dei prodotti;
- (28) considerando che è d'uopo consultare il comitato permanente in merito ai progetti di invito all'elaborazione di una norma, di cui alla presente direttiva;
- (29) considerando che la presente direttiva deve lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per la trasposizione delle direttive indicati all'allegato III, parte B,
- 2) «specificazione tecnica»: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità.
- Il termine «specificazione tecnica» comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del trattato, ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all'articolo 1 della direttiva 65/65/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;
- 3) «altro requisito»: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;
- 4) «norma»: una specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad attività normativa, per applicazione ripetuta o continua, la cui osservazione non sia obbligatoria, e che appartenga ad una delle seguenti categorie:
- norma internazionale: norma che è adottata da un'organizzazione internazionale di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico;
 - norma europea: norma che è adottata da un organismo europeo di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico;
 - norma nazionale: norma che è adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico;

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

- 1) «prodotto»: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca;

- 5) «programma di normalizzazione»: un piano di lavoro predisposto da un organismo riconosciuto ad attività normativa e recante l'elenco delle materie costituenti oggetto dei lavori di normalizzazione;

⁽¹⁾ Direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU L 22 del 9.2.1965, pag. 369/65). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/39/CEE (GU L 214 del 24.8.1993, pag. 22).

- 6) «progetto di norma»: il documento contenente il testo delle specificazioni tecniche per una determinata materia, predisposto ai fini dell'adozione secondo la procedura di normalizzazione nazionale, quale risulta dai lavori preparatori e qual è distribuito ai fini di inchiesta pubblica o commento;
- 7) «organismo europeo di normalizzazione»: un organismo menzionato nell'allegato I;
- 8) «organismo nazionale di normalizzazione»: un organismo menzionato nell'allegato II;
- 9) «regola tecnica»: una specificazione tecnica o altro requisito, comprese le relative disposizioni amministrative, la cui osservanza sia obbligatoria de jure o de facto per la commercializzazione o l'utilizzazione in uno Stato membro o in una parte rilevante di esso, nonché le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative degli Stati membri, ad esclusione di quelle menzionate nell'articolo 10, intese a vietare la fabbricazione, la commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto.

Costituiscono in particolare regole tecniche de facto:

- le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento a specificazioni tecniche o ad altri requisiti, oppure a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti e la cui osservanza conferisca una presunzione di conformità con le prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
- gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse pubblico, prescrivono l'osservanza di specificazioni tecniche o di altri requisiti, ad esclusione dei capitoli degli appalti pubblici;
- le specificazioni tecniche o altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti; sono escluse le specificazioni tecniche o gli altri requisiti connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale.

Si tratta delle regole tecniche fissate dalle autorità designate dagli Stati membri e che figurano in un elenco che dovrà essere elaborato dalla Commissione prima del 1° luglio 1995 nell'ambito del comitato di cui all'articolo 5.

Tale elenco sarà modificato secondo questa medesima procedura;

- 10) «progetto di regola tecnica»: il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi emendamenti sostanziali.

La presente direttiva non si applica alle misure che gli Stati membri ritengono necessarie nel contesto del trattato per garantire la protezione delle persone, e segnatamente dei lavoratori, in occasione dell'impiego di prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi.

Articolo 2

1. La Commissione e gli organismi di normalizzazione indicati negli allegati I e II sono informati delle nuove materie per le quali gli organismi nazionali di cui all'allegato II hanno deciso, iscrivendole nel loro programma di normalizzazione, di stabilire una norma o di modificarla, salvo quando si tratti del recepimento identico o equivalente di una norma internazionale od europea.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 indicano in particolare se la norma di cui trattasi:

- costituisce recepimento non equivalente di una norma internazionale,
- costituisce una nuova norma nazionale, oppure
- costituisce la modifica di una norma nazionale.

La Commissione, sentito il comitato di cui all'articolo 5, può fissare le regole per la presentazione codificata di tali informazioni, nonché uno schema e dei criteri secondo i quali queste informazioni dovranno essere presentate per facilitarne la valutazione.

3. La Commissione può esigere la comunicazione, in tutto o in parte, dei programmi di normalizzazione.

Essa tiene tale informazione a disposizione degli Stati membri in una forma che consenta la valutazione e il confronto dei diversi programmi.

4. Se del caso la Commissione modifica l'allegato II sulla base di comunicazioni effettuate dagli Stati membri.

5. Il Consiglio decide, dietro proposta della Commissione, in merito ad ogni eventuale modifica dell'allegato I.

Articolo 3

Gli organismi di normalizzazione di cui agli allegati I e II, nonché la Commissione, ricevono a loro richiesta tutti i progetti di norma. Essi sono tenuti informati dall'organismo in questione del seguito dato alle eventuali osservazioni che essi hanno formulato in merito a tali progetti.

Articolo 4

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure idonee affinché i loro organismi di normalizzazione:

- comunichino le informazioni conformemente agli articoli 2 e 3;
- rendano pubblici i progetti di norme in modo da consentire la presentazione di osservazioni da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri;
- accordino agli altri organismi di cui all'allegato II il diritto di partecipare passivamente o attivamente (con l'invio di un osservatore) ai lavori previsti;
- non si oppongano a che un soggetto di normalizzazione del loro programma di lavoro sia trattato a livello europeo secondo le norme definite dagli organismi europei di normalizzazione e non intraprendano alcuna azione che possa pregiudicare una decisione in merito.

2. Gli Stati membri si astengono in particolare da qualsiasi atto di riconoscimento, di omologazione o di utilizzazione realizzato mediante riferimento ad una norma nazionale adottata in violazione degli articoli 2, 3 e del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 5

È istituito un comitato permanente composto da rappresentanti designati dagli Stati membri che possono farsi assistere da esperti o consulenti e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 6

1. Il comitato si riunisce almeno due volte all'anno con i rappresentanti degli organismi di normalizzazione di cui agli allegati I e II.

2. La Commissione presenta al comitato una relazione sulla realizzazione e l'applicazione delle procedure previste dalla presente direttiva e proposte per eliminare gli ostacoli agli scambi, esistenti o prevedibili.

3. Il comitato prende posizione sulle comunicazioni e sulle proposte di cui al paragrafo 2 e al riguardo può in particolare chiedere alla Commissione:

- d'invitare gli organismi europei di normalizzazione ad elaborare, entro un termine determinato, una norma europea;
- di far sì che, se necessario, allo scopo di evitare ostacoli agli scambi, gli Stati membri interessati decidano, in un primo tempo tra di essi, le misure appropriate;
- di prendere qualsiasi disposizione necessaria;
- di individuare i settori per i quali risulta necessaria una armonizzazione e di avviare, eventualmente, gli opportuni lavori di armonizzazione in un settore determinato.

4. La Commissione deve consultare il comitato:

- a) prima di ogni modifica degli elenchi che figurano agli allegati I e II (articolo 2, paragrafo 1);
- b) al momento della fissazione delle norme di presentazione codificata dell'informazione, dello schema e dei criteri secondo cui dovranno essere presentati i programmi di normalizzazione (articolo 2, paragrafo 2);
- c) al momento della scelta del sistema pratico da applicare per lo scambio di informazioni previsto dalla presente direttiva e delle eventuali modifiche da apportarvi;
- d) al momento del riesame del funzionamento del sistema istituito dalla presente direttiva;
- e) in merito alle domande trasmesse agli organismi di normalizzazione di cui al paragrafo 3, primo trattino.

5. Il comitato può essere consultato dalla Commissione su qualsiasi progetto preliminare di regola tecnica da essa ricevuto.

6. Dietro richiesta del presidente o di uno Stato membro, può essere sottoposto al comitato qualsiasi problema relativo all'applicazione della presente direttiva.

7. I lavori del comitato e le informazioni da sottoporli hanno carattere riservato.

Tuttavia, prendendo le necessarie precauzioni, il comitato e le amministrazioni nazionali possono consultare persone fisiche o giuridiche anche appartenenti al settore privato.

Articolo 7

1. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché, durante l'elaborazione di una norma europea di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo trattino o dopo la sua approvazione, i loro organismi di normalizzazione non intraprendano alcuna azione che possa recare pregiudizio all'armonizzazione prevista e, in particolare, nel settore in questione essi non pubblichino una norma nazionale nuova o riveduta che non sia interamente conforme a una norma europea già esistente.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai lavori degli organismi di normalizzazione intrapresi su richiesta delle pubbliche autorità per fissare, per determinati prodotti, specifiche tecniche o una norma in previsione dell'elaborazione di una regola tecnica per tali prodotti.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, qualsiasi richiesta di cui al primo comma come progetto di regola tecnica e indicano i motivi che ne giustificano la formulazione.

Articolo 8

1. Fatto salvo l'articolo 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.

All'occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporaneamente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica.

Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione secondo le modalità summenzionate qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti.

Quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli estremi dei dati

pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché le conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti chimici di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 ⁽¹⁾ ove si tratti d'una sostanza già esistente, o di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 67/548/CEE ⁽²⁾ nel caso di una nuova sostanza.

La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti che le sono stati trasmessi. Essa può anche sottoporre il progetto al parere del comitato di cui all'articolo 5 e, se del caso, del comitato competente del settore in questione.

Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti di cui all'articolo 1, punto 9, secondo comma, terzo trattino, le osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono fondarsi unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura.

2. La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terrà conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica.

3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo definitivo della regola tecnica.

4. Le informazioni fornite ai sensi del presente articolo non sono considerate riservate, a meno che lo Stato membro autore della notifica ne presenti richiesta esplicita. Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere motivata.

In caso di simile richiesta, il comitato di cui all'articolo 5 e le amministrazioni nazionali, prese le debite precauzioni, hanno la facoltà di consultare, ai fini di una perizia, persone fisiche o giuridiche che possono appartenere al settore privato.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1). Direttiva modificata dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio (GU L 154 del 5.6.1992, pag. 1).

5. Se un progetto di regola tecnica fa parte di una misura la cui comunicazione in fase di progetto è prevista da un altro atto comunitario, gli Stati membri possono effettuare la comunicazione di cui al paragrafo 1 in forza di quest'altro atto, a condizione di indicare formalmente che essa vale anche ai fini della presente direttiva.

La mancanza di reazione della Commissione nel quadro della presente direttiva in merito ad un progetto di regola tecnica non pregiudica la decisione che potrebbe essere presa nel quadro di altri atti comunitari.

Articolo 9

1. Gli Stati membri rinviando l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri rinviando:

- di quattro mesi l'adozione di un progetto di regola tecnica avente forma di accordo facoltativo ai sensi dell'articolo 1, punto 9, secondo comma, secondo trattino;
- fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, di sei mesi l'adozione di qualsiasi altro progetto di regola tecnica,

a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta degli aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno.

Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione sul seguito che esso intende dare a tale parere circostanziato. La Commissione commenta tale reazione.

3. Gli Stati membri rinviando l'adozione di un progetto di regola tecnica di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se, nei tre mesi successivi a tale data, la Commissione notifica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione conformemente all'articolo 189 del trattato a questo riguardo.

4. Gli Stati membri rinviando l'adozione di un progetto di regola tecnica di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 se, nei tre mesi successivi a

tale data, la Commissione comunica la constatazione che il progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al Consiglio conformemente all'articolo 189 del trattato.

5. Se il Consiglio adotta una posizione comune durante il termine di differimento di cui ai paragrafi 3 e 4, tale periodo viene esteso a diciotto mesi fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 6.

6. Gli obblighi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 cessano:

- se la Commissione informa gli Stati membri che essa rinuncia alla sua intenzione di proporre o di adottare un atto comunitario cogente;
- se la Commissione informa gli Stati membri del ritiro della sua proposta o del suo progetto; oppure
- all'adozione di un atto comunitario cogente da parte del Consiglio o della Commissione.

7. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano se uno Stato membro, per urgenti motivi dovuti a una situazione grave ed imprevedibile, attinente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza, deve elaborare in brevissimo tempo regole tecniche per adottarle e applicarle tempestivamente, senza che sia possibile procedere ad una consultazione. Lo Stato membro indica nella comunicazione di cui all'articolo 8 i motivi che giustificano l'urgenza delle misure di cui trattasi. La Commissione si pronuncia quanto prima su tale comunicazione. In caso di ricorso ingiustificato a questa procedura, la Commissione prende le misure appropriate. La Commissione ne informa il Parlamento europeo.

Articolo 10

1. Gli articoli 8 e 9 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi con i quali gli Stati membri:

- si conformano agli atti comunitari cogenti che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche;
- soddisfano agli impegni derivanti da un accordo internazionale che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche comuni nella Comunità;
- fanno uso di clausole di salvaguardia previste in atti comunitari cogenti;

- applicano l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 92/59/CEE ⁽¹⁾;
- si limitano ad eseguire una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;
- si limitano a modificare una regola tecnica ai sensi dell'articolo 1, punto 9, della presente direttiva, conformemente a una richiesta della Commissione, per eliminare un ostacolo agli scambi.

2. L'articolo 9 non si applica alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri recanti divieti di fabbricazione, nella misura in cui esse non ostacolano la libera circolazione dei prodotti.

3. L'articolo 9, paragrafi da 3 a 6, non si applica agli accordi facoltativi di cui all'articolo 1, punto 9, secondo comma, secondo trattino.

4. L'articolo 9 non si applica alle specificazioni tecniche o agli altri requisiti di cui all'articolo 1, punto 9, secondo comma, terzo trattino.

Articolo 11

La Commissione riferisce ogni due anni al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale sui risultati dell'applicazione della presente direttiva. Gli elenchi delle attività di normalizzazione affidate alle organizzazioni europee di normalizzazione ai sensi della presente direttiva, nonché le statistiche sulle notifiche ricevute, sono pubblicati annualmente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 12

Quando gli Stati membri adottano una regola tecnica, questa contiene un riferimento alla presente direttiva o è corredata di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 13

1. Le direttive e le decisioni indicate nell'allegato III, parte A sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per la trasposizione indicati nell'allegato III, parte B.

2. I riferimenti alle direttive e decisioni abrogate devono intendersi come fatti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tabella di concordanza di cui all'allegato IV.

Articolo 14

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1998.

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il Presidente

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

J. CUNNINGHAM

⁽¹⁾ Direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24).

*ALLEGATO I***ORGANISMI EUROPEI DI NORMALIZZAZIONE**

CEN

Comitato europeo di normalizzazione

CENELEC

Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica

ETSI

Istituto europeo norme e telecomunicazioni

ALLEGATO II

ORGANISMI NAZIONALI DI NORMALIZZAZIONE

1. BELGIO
IBN/BIN
Institut belge de normalisation
Belgisch Instituut voor Normalisatie
CEB/BEC
Comité électrotechnique belge
Belgisch Elektrotechnisch Comité
2. DANIMARCA
DS
Dansk Standard
NTA
Telestyrelsen, National Telecom Agency
3. GERMANIA
DIN
Deutsches Institut für Normung e. V.
DKE
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE
4. GRECIA
ΕΛΟΤ
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
5. SPAGNA
AENOR
Asociación Española de Normalización y Certificación
6. FRANCIA
AFNOR
Association française de normalisation
UTE
Union technique de l'électricité — Bureau de normalisation auprès de l'AFNOR
7. IRLANDA
NSAI
National Standards Authority of Ireland
ETCI
Electrotechnical Council of Ireland
8. ITALIA
UNI ⁽¹⁾
Ente nazionale italiano di unificazione
CEI ⁽¹⁾
Comitato elettrotecnico italiano

⁽¹⁾ L'UNI e il CEI, in collaborazione con l'Istituto superiore delle poste e telecomunicazioni e il ministero dell'Industria, hanno affidato il lavoro da svolgere nell'ambito dell'ETSI al CONCIT (Comitato nazionale di coordinamento per le tecnologie dell'informazione).

9. LUSSEMBURGO

ITM

Inspection du travail et des ruines

SEE

Service de l'énergie de l'État

10. PAESI BASSI

NNI

Nederlands Normalisatie instituut

NEC

Nederlands Elektrotechnisch Comité

11. AUSTRIA

ÖN

Österreichisches Normungsinstitut

ÖVE

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

12. PORTOGALLO

IPQ

Instituto Português da Qualidade

13. REGNO UNITO

BSI

British Standards Institution

BEC

British Electrotechnical Committee

14. FINLANDIA

SFS

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Finlands Standardiseringsförbund SFS rf

THK/TFC

Telehallintokeskus

Teleförvaltningscentralen

SESKO

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry

Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO

15. SVEZIA

SIS

Standardiseringen i Sverige

SEK

Svenska elektriska kommissionen

ITS

Informationstekniska standardiseringen

ALLEGATO III

PARTE A

Direttive e decisioni abrogate

(di cui all'articolo 13)

Direttiva 83/189/CEE del Consiglio e sue modifiche successive

Direttiva 88/182/CEE del Consiglio

Decisione 90/230/CEE della Commissione

Decisione 92/400/CEE della Commissione

Direttiva 94/10/CE del Parlamento e del Consiglio

Decisione 96/139/CE della Commissione

PARTE B

Elenco dei termini per la trasposizione nel diritto nazionale

(di cui all'articolo 13)

Direttiva	Data limite di trasposizione
83/189/CEE (GU L 109 del 26.4.1983, pag. 8)	31.3.1984
88/182/CEE (GU L 81 del 26.3.1988, pag. 75)	1.1.1989
94/10/CE (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 30)	1.7.1995

ALLEGATO IV

TABELLA DI CONCORDANZA

Direttiva 83/189/CEE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 11
Articolo 12	Articolo 12
—	Articolo 13
—	Articolo 14
—	Articolo 15
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
—	Allegato III
—	Allegato IV